



BIOSUISSE



PRESCRIZIONI
INERENTI
ALLE DIRETTIVE

PRODUTTORI

Versione del 1° gennaio 2012

Introduzione

Le direttive Bio Suisse rappresentano la base per la produzione di prodotti Gemma. Allo scopo di precisarle e completarle, gli organi (commissioni del marchio «produzione» CMP, «importazione» CMI e «trasformazione e commercio» CMT) possono emanare prescrizioni che sono subordinate alle direttive. In caso di incongruenze tra le direttive e le prescrizioni fanno pertanto stato le disposizioni delle direttive.

Le prescrizioni vanno sempre applicate assieme alle direttive.

Bio Suisse è naturalmente sempre grata per eventuali proposte di miglioramento da parte della pratica. Solo così può essere messo a disposizione degli utenti uno strumento di lavoro ottimale.

Le prescrizioni sono disposte in ordine alfabetico.

La parte trasformazione e commercio contiene inoltre le seguenti prescrizioni ottenibili presso Bio Suisse, ma che possono anche essere scaricate da internet (www.bio-suisse.ch) nel formato PDF.

- Requisiti generali
- Requisiti per il contrassegno di prodotti e di materiale pubblicitario con il marchio Gemma
- Latte e latticini
- Carne e prodotti a base di carne
- Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli
- Prodotti dell'apicoltura
- Cereali e prodotti a base di cereali
- Alcolici e aceto
- Oli e grassi vegetali
- Uova e ovoprodotti
- Spezie, condimenti, brodi, minestre e salse
- Gastronomia
- Controllo degli animali nocivi e dei parassiti nell'immagazzinamento e nella trasformazione
- Mangimi
- Foraggiamento senza impiego di tecnologia genetica
- Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta
- Concimi e ammendanti con la Gemma sostanze ausiliarie

Osservazione:

Le prescrizioni della CMT soprastanti sono vincolanti anche per la trasformazione nell'azienda!

Indice

Elenco delle abbreviazioni	5
Adesione obbligatoria per produttori di latte commerciale	6
Allevamento di suini	7
Alpeggio ed estivazione	10
Apicoltura	12
Approvvigionamento con sostanze nutritive	16
Assenza degli animali dall'azienda di base	23
Capre	31
Coltivazione di nuove superfici	32
Coltivazione di piante ornamentali e di erbe in vaso	34
Comunità aziendali e per la tenuta di animali e collaborazione interaziendale	37
Coniglicoltura	39
Conversione graduale	41
Divieto di farine animali nell'allevamento biologico di animali	45
Foraggiamento	46
Funghi commestibili	47
Globalità aziendale (definizione di azienda per aziende Gemma)	49
Pecore – latte e carne	52
Pollicoltura	53
Produzione di pesci commestibili	62
Protezione del suolo e rotazione delle colture	67
Raccolta di piante selvatiche	69
Semente, materiale vegetativo di moltiplicazione e materiale di moltiplicazione (materiale di base)	71
Tasse d'incentivazione sui pulcini	76
Tasse d'incentivazione sul materiale di moltiplicazione	77

Elenco delle abbreviazioni

ACE	Area con clima esterno
agridea	Centrali di consulenza agricola Lindau (precedentemente LBL) e Losanna (precedentemente Service romand de vulgarisation agricole SRVA)
ALP	Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
CE	Commissione di esperti
CEL	Commissione d'esame delle licenze della Bio Suisse (organo predecessore della CMT)
CMP	Commissione del marchio produzione della Bio Suisse
CMT	Commissione del marchio trasformazione e commercio della Bio Suisse
CRP	Commissione di riconoscimento dei produttori della Bio Suisse (organo predecessore della CMP)
Dir.	Direttive Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma. Le direttive sono citate nel seguente modo: (dir. art. 6.1.2) o (dir. 6.1.2)
FiBL	Istituto di ricerche sull'agricoltura biologica a 5070 Frick
GO	Galline ovaiole
LBL	Centro di consulenza agricola a 8315 Lindau (nuovo: agridea)
Non biologico	Proveniente da coltivazione convenzionale o PI; spesso (p. es. nella dichiarazione di derrate alimentari) si usa solo la designazione »convenzionale«
OCEst	Ordinanza sui contributi d'estivazione (910.133)
OMG	Organismi modificati geneticamente
OPAc	Ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201)
OPAn	Ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1)
OrdB	Ordinanza Bio (Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente RS 910.18 nonché Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica RS 910.181)
OEto	Ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici) (RS 910.132.4)
Programma SSRA	Programma concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (v. OEto art. 3)
Programma URA	Programma concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito (v. OEto art. 4)
PV	Peso vivo
Regolamento UE	Regolamento no 834/2007 (CE) (finora 2092/91 (CEE)) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
SAU	Superficie agricola utile
UFAg	Ufficio federale dell'agricoltura
UFVet	Ufficio federale di veterinaria

Tutte le leggi e le ordinanze federali sono ottenibili presso l'UFCL, 3003 Berna, tel. 031 325 50 50, o possono essere scaricate da internet sotto www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html

Base dir.: cap. 10.1

ADESIONE OBBLIGATORIA PER PRODUTTORI DI LATTE COMMERCIALE

Prescrizione della CMP del 22.3.2011, entrata in vigore il 1.1.2012

1 **Obiettivi**

La presente prescrizione vuole contribuire a rendere trasparente l'offerta di latte commerciale Gemma e, se necessario, a facilitare il coordinamento sul mercato del latte Gemma.

La presente prescrizione vuole contribuire a rendere trasparente l'offerta di latte commerciale Gemma e a favorire il coordinamento sul mercato del latte Gemma. Essa serve anche a rafforzare le organizzazioni del latte bio e forma la base per le attività di marketing da parte dei produttori.

2 **Obbligo di adesione**

2.1 **Obbligo di adesione**

Giusta l'art. 10.1.1 delle direttive Bio Suisse, tutti i produttori di latte commerciale sono tenuti ad aderire a una delle organizzazioni per lo smercio del latte bio autorizzate da Bio Suisse. I produttori di latte commerciale non devono necessariamente essere membri di un'organizzazione di produttori di latte bio riconosciuta, in alternativa possono farsi registrare presso Bio Suisse se rientrano in una delle seguenti categorie:

- produttori di latte commerciale che non vendono latte come latte bio o da conversione;
- produttori di latte commerciale che praticano esclusivamente la vendita diretta del latte;
- produttori di latte commerciale che impiegano tutto il latte prodotto come latte per nutrire i vitelli in aziende terze.

2.2 **Organizzazioni produttori di latte bio (OLB)**

Giusta gli art. 10.1.2 e 10.1.3 delle direttive Bio Suisse, la CMP emana i criteri di ammissione per le organizzazioni di produttori di latte bio. I criteri di ammissione includono la forma dell'organizzazione, la quantità minima di latte bio da produrre e la partecipazione alle negoziazioni sui prezzi del latte. Le OLB si impegnano ad applicare le decisioni prese all'unanimità nelle negoziazioni sui prezzi del latte. La CMP decide in merito al rilascio e alla revoca dell'ammissione e a eventuali sanzioni. L'ammissione di organizzazioni di produttori di latte avviene mediante un contratto. Il segretariato centrale tiene un elenco delle organizzazioni ammesse

2.3 **Obbligo di documentazione**

In occasione del controllo le aziende Gemma devono documentare per iscritto la loro adesione a un'organizzazione di produttori di latte bio riconosciuta. È considerata una prova valida una conferma scritta dell'adesione o un conteggio attuale del latte dell'organizzazione di produttori di latte. Bio Suisse rilascia una conferma per il controllo alle aziende che figurano sul suo elenco.

Le organizzazioni di produttori di latte bio sono tenute a documentare ogni anno come adempiono i criteri di ammissione e eventuali disposizioni relative alle sanzioni. Le organizzazioni di produttori di latte bio permettono a Bio Suisse di visionare l'elenco aggiornato dei membri.

Base dir.: art. 3.5.1 segg.

ALLEVAMENTO DI SUINI

Prescrizione della CMP del 13.5.1997, ultimo adattamento il 22.3.2011, entrata in vigore il 1.1.2012

1 **Campo di applicazione e definizione**

Questa prescrizione vale per tutti i maiali tenuti in aziende Bio Suisse. Nel caso di nuove costruzioni e di trasformazioni le misure indicate sono vincolanti. Per le stalle già esistenti il 31.12.2011 nelle aziende Bio Suisse vale un termine di transizione per l'applicazione di singole nuove disposizioni fino al 31.12.2020. I termini sono indicati nei rispettivi punti.

Si tratta delle misure minime, in particolare per quanto riguarda le scrofe in asciutta e i maiali da ingrasso si raccomanda di costruire stalle ampie. Nel caso di sistemi di allevamento che divergono fondamentalmente dalla sistematica elencata qui di seguito (es. stalla Stolba, foraggiamento fuori dagli stabbio) le misure vanno riportate per analogia. Vale il principio dell'equivalenza.

Il foraggiamento e la previdenza sanitaria dei maiali (parte foraggio conv., impiego di siero di latte, ecc.) figura nelle rispettive direttive e prescrizioni.

2 **Norme generali per l'allevamento**

Le scrofe in asciutta, i suinetti da allevamento, i maiali da ingrasso, le rimonte e i verri devono avere accesso permanente a un'area d'uscita. Per gli animali stabulati in porcili già esistenti il 31.12.2011, fino al 31.12.2020 è sufficiente l'uscita giusta le disposizioni URA.

Le superfici di riposo degli animali non devono essere perforate. Tutte le superfici di riposo devono essere ricoperte da lettiera.

3 **Norme per l'allevamento di scrofe riproduttrici**

Le scrofe allattanti e i lattinzoli devono avere accesso a un'area d'uscita durante almeno 20 giorni durante l'allattamento, al più tardi a partire dal 24° giorno di vita dei maiale. Il periodo di allattamento deve essere di almeno 42 giorni.

La chiusura di box individuali è permessa unicamente ¹ al momento del pasto per al massimo 30 minuti. Nei box parto non devono essere presenti possibilità di fissaggio (gabbie) fisse. Per gli animali feriti, ammalati o non adatti alla stabulazione in gruppo (p. es. in forte calore) va tenuto a disposizione un box separato.

4 **Misure minime del porcile e dell'area di sfogo**

Per i porcili già esistenti il 31.12.2011 valgono le misure contenute nella norma del 01.01.2010. Nelle tabelle queste misure figurano tra parentesi.

Tabella 1: Scrofe madri allattanti in stabulazione individuale fino al 23° giorno di vita dei lattinzoli

Superficie minima box (m ² /scrofa)	7 ²
Superficie di riposo con lettiera (incl. nido per lattinzoli) (m ² /scrofa)	3,5 (2,9)
Nido riscaldabile per suinetti (m ² /figliata)	0,8 ³

¹ È vietato legare le scrofe nel centro di monta. Per i porcili già esistenti il 31.12.2011 vale un periodo di transizione fino al 31.12.2010.

² La parte di superficie perforata non deve superare il 30 % sia nel porcile che nell'area d'uscita.

³ Per i porcili già esistenti il 31.12.2011 vale un periodo di transizione fino al 31.12.2020.

Superficie box (m ² /scrofa)	7
Superficie di riposo con lettiera (incl. nido per lattonzoli) (m ² /scrofa)	3,5 (2,9)
Area riservata ai maialetti parzialmente riscaldabile (m ² /figliata)	1,2 ³
Superficie totale porcile inclusa area di uscita (m ² /scrofa)	12 ²
Superficie dello sfogo incl. sfogo maialetti (m ² /scrofa)	5
Superficie minima non coperta (m ² /scrofa)	2,5

Superficie di riposo con lettiera (incl. nido per lattonzoli) (m ² /scrofa)	3,5 (2,5)
Area riservata ai maialetti parzialmente riscaldabile (m ² /figliata)	1,2 ³
Superficie totale porcile inclusa area all'aperto (m ² /scrofa)	10,5 ^{2,4}
Superficie dello sfogo (m ² /scrofa)	5
Superficie minima non coperta (m ² /scrofa)	2,5

Grandezza del gruppo	≤ 6 animali m ² /animale	da 7 a 12 animali m ² /animale	> 12 animali m ² /animale
Superficie di riposo	1,2	1,1	1,1
Superficie totale porcile inclusa area all'aperto ⁵	3,5	3,0	2,8
Superficie dello sfogo	1,3 ⁶	1,3	1,3
Superficie minima non coperta	0,65	0,65	0,65

Superficie totale porcile incl. area all'aperto ⁷ (m ² /animale)	10
Superficie dello sfogo (m ² /animale)	4
Superficie minima non coperta (m ² /animale)	2

Superficie di riposo (m ² /animale)	0,25 ⁸
Superficie totale porcile incl. area all'aperto (m ² /animale) ⁹	0,8
Superficie minima non coperta (m ² /animale)	0,15
Superficie dello sfogo (m ² /animale)	0,3
Superficie minima dello sfogo totale (m ²)	4,5

² La parte di superficie perforata non deve superare il 30 % sia nel porcile che nell'area d'uscita.

³ Per i porcili già esistenti il 31.12.2011 vale un periodo di transizione fino al 31.12.2020.

⁴ In caso di area d'uscita non accessibile permanentemente, la superficie dei box deve essere di almeno 7 m² per scrofa.

⁵ La superficie totale comprende l'intera superficie del porcile inclusi box di foraggiamento, superfici perforate e area per grufolare.

⁶ Nel caso di piccoli gruppi deve essere a disposizione uno sfogo di 6 m² con una larghezza minima di 2 metri.

⁷ Per i box dei verri a causa del pericolo di ferite si raccomanda di rinunciare completamente a griglie o pavimenti perforati.

⁸ Una riduzione proporzionale della superficie di riposo relativa al peso dei lattonzoli è ammessa, se all'esterno della superficie di riposo vi è sufficiente superficie non perforata per la compensazione. L'intera superficie del porcile inclusa area all'aperto si riduce in corrispondenza.

⁹ Almeno il 50 % della superficie minima di uscita deve essere provvista di rivestimento (non perforata). All'interno del porcile può essere perforato al massimo il 30 % della superficie. Per i porcili già esistenti il 31.12.2011 vale il termine di transizione fino al 31.12.2020.

Tabella 7: Maiali da ingrasso preingrassamento 25–60 kg PV	
Superficie di riposo (m ² /animale)	0,4 ⁸
Superficie totale porcile incl. area all'aperto (m ² /animale) ⁹	1,3 (1,1)
Superficie minima non coperta (m ² /animale)	0,23
Superficie dello sfogo (m ² /animale)	0,45
Superficie minima dello sfogo totale (m ²)	7

Tabella 8: Maiali da ingrasso fine ingrassamento 60–110 kg PVG	
Superficie di riposo (m ² /animale)	0,6 ⁸
Superficie totale porcile incl. area all'aperto (m ² /animale) ⁹	1,65
Superficie minima non coperta (m ² /animale)	0,33
Superficie dello sfogo (m ² /animale)	0,65
Superficie minima dello sfogo totale (m ²)	10

Per le rimonte valgono, a seconda del peso, le dimensioni per il preingrasso e il finissaggio. A partire da 110 kg PV valgono i requisiti per le scrofe in asciutta.

5 Allevamento all'aperto

Per gli animali allevati all'aperto valgono le disposizioni di legge relative alla protezione dell'acqua e degli animali nonché del programma URA. In caso di allevamento stagionale nel porcile, valgono i requisiti relativi alle misure minime del porcile e dell'area all'aperto (cap. 4 di questa prescrizione).

6 Pasolo o area per grufolare per scrofe in asciutta

Per le scrofe in asciutta si raccomanda l'uscita al pascolo. Se non è possibile l'uscita al pascolo è obbligatoria un'area per grufolare.

Per area per grufolare si intende una parte nel sistema di stabulazione in cui le scrofe possono soddisfare il loro istinto di grufolare (ricerca di cibo). Come materiale sono adatti composto ben decomposto, terra di bosco, rami, trinciato di corteccia, resti della mangiatoia, ecc. Non sono adatti segatura, trucioli o trinciato di legna. Si raccomanda di ricoprire l'area con una tettoia affinché il materiale rimanga asciutto. Il materiale bagnato accresce il rischio di infangamento, pertanto il materiale va cambiato risp. aggiunto regolarmente.

Per 10 scrofe madri occorre una cassa con le dimensioni minime di 0,5 m x 2 m, la profondità minima non dovrebbe essere inferiore a 30 cm. Per gruppi con più di 10 scrofe in asciutta si raccomanda la creazione di più aree per grufolare.

7 Produzione divisa di maialetti

La divisione della produzione di maialetti (DPM) in linea di massima è possibile nelle aziende bio. All'interno del processo di produzione (dallo svezzamento fino alla vendita dei maialetti della figliata seguente con ca. 25 kg PV) possono tuttavia partecipare al massimo 2 stadi (es. 1 azienda con scrofe partorienti e 2 aziende con scrofe in asciutta).

⁸ Una riduzione proporzionale della superficie di riposo relativa al peso dei lattinzoli è ammessa, se all'esterno della superficie di riposo vi è sufficiente superficie non perforata per la compensazione. L'intera superficie del porcile inclusa area all'aperto si riduce in corrispondenza.

⁹ Almeno il 50 % della superficie minima di uscita deve essere provvista di rivestimento (non perforata). All'interno del porcile può essere perforato al massimo il 30 % della superficie. Per i porcili già esistenti il 31.12.2011 vale il termine di transizione fino al 31.12.2020.

Base dir.: cap. 2, 3, 4, 6, 7

ALPEGGIO ED ESTIVAZIONE

Prescrizione della CRP del 18.2.1997, adeguata il 29.4.2003 e il 6.3.2007, entrata in vigore il 1.1.2008

1 Principi generali

1.1 Alpi comunitarie o cooperative

Le aziende d'estivazione Gemma (secondo l'ordinanza sulla terminologia agricola) comunitarie o cooperative e che quindi non sono attribuibili ad una singola azienda o ad una comunità aziendale sottostanno alla presente prescrizione.

Le aziende di estivazione Gemma sono controllate annualmente. La cooperativa o la corporazione deve designare una persona responsabile (gestore dell'alpe) per ogni azienda di estivazione. Questa persona deve conoscere le direttive e seguire corsi di perfezionamento in materia di agricoltura biologica. Per le aziende di estivazione vale un periodo di conversione di due anni.

Il contratto di produzione viene sempre stipulato con il gestore dell'azienda d'estivazione (secondo l'ordinanza sulla terminologia agricola). All'interno di una corporazione singole aziende d'estivazione possono essere convertite e altre no; esse devono tuttavia essere chiaramente separate.

1.2 Aziende d'estivazione private

Le aziende d'estivazione private vengono considerate facenti parte dell'azienda agricola del gestore e controllate assieme ad essa. Esse vanno gestite in regime biologico (principio della conversione integrale dell'azienda). Un'azienda d'estivazione è considerata alpe privata quando gli edifici sono di proprietà o in affitto di un'azienda/ di una comunità aziendale o quando sulla scorta di altri diritti per un tempo indeterminato gli edifici e il terreno vengono usati esclusivamente da una determinata azienda.

Per aziende d'estivazione con edifici privati o assegnati per un determinato periodo di tempo ad un gestore e con pascolo comunitario vale la seguente normativa: il gregge del malgaro può essere riconosciuto solo se sull'intero pascolo comunitario vige un divieto completo e stabilito per contratto di impiego di concimi chimici di sintesi e erbicidi. In caso di diritto di pascolo rotante, la CMP decide in merito allo stato di riconoscimento dei prodotti.

2 Allevamento

I maiali alpeggiati vanno tenuti conformemente alla prescrizione «Allevamento di suini». Il foraggiamento deve essere conforme alle direttive. Valgono le prescrizioni delle direttive inerenti alla medicina veterinaria. I trattamenti preventivi come la sverminazione, misure contro la zoppina e il patereccio vanno seguiti dal veterinario.

3 Deposito del letame aziendale

Non deve esistere il pericolo imminente di un inquinamento delle acque. In mancanza di una letamaia il composto di letame va coperto continuamente e va sparso durante lo stesso periodo vegetativo.

4 Protezione delle paludi

Si raccomanda la recinzione di tutte le superfici paludose onde diminuire il pericolo di infestazione parassitaria. Valgono inoltre le condizioni delle leggi cantonali sulla protezione della natura e delle bellezze naturali.

5 Commercializzazione dei prodotti provenienti da aziende d'estivazione Gemma inclusi i maiali

Pascolo comune

Vacche da latte biologiche e non biologiche sullo stesso monte, pascolo montano di primavera, alpe con pascolo comune: la prescrizione «Assenza degli animali dall'azienda di base» disciplina le diverse varianti dell'alpeggio e le rispettive disposizioni relative allo stato di riconoscimento bio degli animali e alla dichiarazione dei prodotti.

Provenienza degli animali

Affinché i latticini possano essere contrassegnati con la Gemma è necessario che nelle aziende di estivazione Gemma tutti gli animali da latte facenti parte dell'azienda siano riconosciuti bio.

La CMP può concedere deroghe nel caso che in un'azienda di estivazione Gemma debbano essere estivati anche animali da latte non biologici. Tutti i prodotti vanno separati ad ogni livello (contrassegno degli animali, mungitura, trasformazione, magazzinaggio, trasporto e commercializzazione).

Per la commercializzazione di prodotti dell'alpe vale sempre lo stato di riconoscimento dell'azienda d'estivazione. Il formaggio prodotto nell'azienda d'estivazione deve essere contrassegnato con un marchio di caseina sul quale deve figurare la Gemma secondo la prescrizione «Requisiti per il contrassegno di prodotti e di materiale pubblicitario con il marchio Gemma».

I maiali estivati in un'azienda d'estivazione Gemma devono essere di origine biologica.

6 Commercializzazione dei prodotti provenienti da aziende d'estivazione senza Gemma inclusi i maiali

Le indicazioni sulla possibilità di contrassegnare prodotti con la Gemma se superfici del pascolo appartengono a un'azienda d'estivazione che non possiede il marchio Gemma sono contenute nelle prescrizioni «Assenza degli animali dall'azienda di base» e «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta».

Gli animali Gemma vanno possibilmente estivati in aziende d'estivazione bio. Un'azienda Gemma può far estivare i propri animali anche su alpi non gestite in regime biologico (giusta l'Ordinanza sulla terminologia agricola) se le rispettive alpi adempiono i requisiti dell'articolo 10, capoverso 1 dell'Ordinanza concernente i contributi di estivazione. Gli animali estivati su queste alpi non sono privati dello stato di riconoscimento bio e il foraggio consumato sull'alpe non viene conteggiato come acquisto di foraggio non biologico. Gli animali vivi e i prodotti a base di carne possono essere commercializzati con la Gemma solo se l'animale interessato è stato tenuto in un'azienda Gemma prima e dopo l'estivazione.

Se si estivano maialetti bio in un'azienda d'estivazione non biologica, essi perdono lo stato di riconoscimento bio. I maialetti destinati all'estivazione su alpi non biologiche possono essere di origine non biologica. Il rientro all'azienda di base di maiali estivati in aziende d'estivazione senza il marchio Gemma è possibile. La tenuta e il foraggiamento nell'azienda Gemma devono essere conformi alle direttive. I maiali alpeggiati di origine non biologica non possono essere commercializzati con la Gemma risp. con il riferimento alla produzione «bio».

↪ **Prescrizione «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta»**

↪ **Prescrizione «Assenza degli animali dall'azienda di base»**

↪ **Prescrizione «Requisiti per il contrassegno di prodotti e di materiale pubblicitario con il marchio Gemma».**

Base dir.: cap. 3.1

APICOLTURA

Prescrizione della CMP del 8.6.2004, adeguata l'11.5.2010, entrata in vigore il 1.1.2010

1 Requisiti minimi

Singoli apiari possono avere un'ubicazione che non soddisfa le esigenze previste al capitolo 3, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere contrassegnato come prodotto proveniente da apicoltura Gemma.

2 Provenienza delle api

Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. Va data la preferenza alle razze europee di apis mellifera e ai loro ecotipi locali.

Per il rinnovo degli apiari, nell'unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 10 % di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente prescrizione, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi, l'Ufficio federale dell'agricoltura può autorizzare la ricostituzione di apiari attraverso l'acquisto di colonie provenienti da allevamenti non biologici, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.

3 Ubicazione degli apiari

L'ubicazione degli apiari deve:

- a) essere tale che nel raggio di 3 km dall'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica del 22 settembre 1997, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e che non compromettono in modo significativo la qualità biologica dei prodotti apicoli. «Essenzialmente» significa che oltre il 50 % della fonte di bottinaggio deve essere costituita da tali superfici.
- b) essere sufficientemente distante da eventuali fonti di contaminazione non agricole quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. L'ente di certificazione, in accordo con la CMP, stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
- c) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l'accesso all'acqua per le api.

4 Registro dell'ubicazione degli apiari

L'apicoltore è tenuto a fornire all'ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell'ubicazione delle arnie con indicazione del luogo (denominazioni locali e indicazione dei fondi), la mielata, il numero delle colonie, i luoghi di stoccaggio dei prodotti e, eventualmente, i luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e/o di imballaggio. Se non è in grado di designare le ubicazioni, egli è tenuto a fornire all'ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente prescrizione.

In caso di apicoltura migrante occorre tenere in azienda un registro dell'ubicazione degli apiari regolarmente aggiornato.

5 Registro degli apiari

Per ogni colonia l'apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:

- a) l'ubicazione degli alveari;
- b) i dati sull'identificazione delle colonie (secondo l'Ordinanza sulle epizootie del 27 giugno 1995, SR 916.401): controllo degli effettivi delle colonie d'api;
- c) i dati sull'alimentazione artificiale;
- d) l'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

6 Nutrizione

Alla fine del periodo produttivo negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.

La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

Per la nutrizione artificiale l'ente di certificazione può autorizzare l'uso di sciroppo o di canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).

La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.

Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.

7 Profilassi

La profilassi in apicoltura si basa sui seguenti principi:

- a) selezione di razze resistenti adeguate;
- b) applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio:
 - ringiovanimento periodico delle colonie;
 - ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario;
 - controllo della covata maschile negli alveari;
 - disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con prodotti autorizzati nell'apicoltura biologica giusta l'elenco dei mezzi d'esercizio;
 - distruzione del materiale contaminato e delle fonti contaminate
 - rinnovo periodico della cera (in media 25 % all'anno);
 - sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

I favi vanno conservati con cura onde evitare un'infestazione da tignola della cera.

L'uso di medicinali allopatrici chimici di sintesi per trattamenti preventivi è vietato.

8 Trattamenti veterinari

Le colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l'Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (RS 916.401); se necessario vanno isolate in un apposito apiario.

Possono essere impiegati unicamente i medicinali veterinari omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (SWISSMEDIC), nonché i prodotti elencati nel capitolo «Sostanze ausiliarie per l'apicoltura» dell'elenco dei mezzi d'esercizio.

Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici e omeopatici salvo se l'uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.

Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici chimici di sintesi, le colonie trattate vanno isolate in un apposito apiario specialmente contrassegnato. Dopo il trattamento tutta la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente prescrizione. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con prodotti giusta l'elenco dei mezzi d'esercizio, capitolo «Sostanze ausiliarie per l'apicoltura».

Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (compresi i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa prescritto dalla legge; queste informazioni devono essere trasmesse all'ente di certificazione che deve autorizzare il contrassegno dei rispettivi prodotti come prodotti biologici.

Per il resto vanno osservate le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.

Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi, ecc. prescritti dalla legge.

9 Metodi di gestione zootecnica, allevamento e riproduzione

La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta di prodotti dell'apicoltura è vietata.

Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse.

La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo occorre tener conto dell'istinto sciamatorio. L'inseminazione strumentale e l'uso di api modificate geneticamente non sono consentiti.

La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l'infestazione da varroa.

L'uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica è vietato.

Il polline può essere raccolto unicamente se l'offerta è sufficiente da non mettere a rischio l'approvvigionamento delle colonie. Non è ammessa l'applicazione di trappole per polline davanti all'apertura dell'alveare.

La raccolta di pappa reale e di veleno d'api è consentita unicamente per la produzione di medicine omeopatiche.

Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti vanno registrate.

L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura vanno registrate nel registro dell'apiario.

10 **Caratteristiche delle arnie**

Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizootie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali come propoli, cera e oli vegetali.

11 **Caratteristiche del materiale utilizzato nell'apicoltura**

La cera d'api per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L'ente di certificazione può autorizzare l'uso di cera non proveniente da unità di produzione biologica in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio. La Bio Suisse stabilisce i valori limite di residui per questa cera.

Per l'estrazione del miele è vietato l'impiego di favi che contengano covata.

Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti unicamente i prodotti elencati nell'elenco dei mezzi d'esercizio.

Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili e prodotti utilizzati nell'apicoltura sono permesse unicamente le sostanze adeguate elencate nell'elenco dei mezzi d'esercizio.

12 **Trasformazione**

I requisiti per la trasformazione, l'immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti dell'apicoltura sono disciplinati nelle prescrizioni della Bio Suisse per licenziatari e trasformatori in azienda.

Base dir.: art. 2.1.4 segg.

APPROVVIGIONAMENTO CON SOSTANZE NUTRITIVE

Prescrizione della CMP, approvata all'AG del 16.10.2002, versione rielaborata valida dal 1.1.2009

1 Principi

Le direttive Bio Suisse, art. 2.1.4 a 2.1.8 e l'art. 12 dell'Ordinanza Bio disciplinano le questioni inerenti alla concimazione e all'apporto di concimi organici, composti, terre e sostanze concimanti.

2 Approvvigionamento con sostanze nutritive adatte alle condizioni locali

In relazione all'approvvigionamento con sostanze nutritive vanno considerati essenzialmente due aspetti: la limitazione dell'intensità di gestione (il limite massimo secondo le unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF¹) e azoto disponibile giusta cap. 2.1) e l'equilibrio tra fabbisogno e offerta di sostanze nutritive (bilancio nutritivo giusta cap. 2.2).

2.1 La limitazione dell'intensità di gestione

La limitazione dell'intensità di gestione dipende dalle condizioni locali e climatiche. L'intensità di gestione è determinata dall'offerta di N. I valori massimi perciò sono indicati in UBGF e kg di azoto (disponibile) per ha come media dell'intera superficie concimabile di un'azienda. Valgono i seguenti valori massimi:

zone di aggravo	valori massimi	
	UBGF/ha SC ²	kg N _{disp} ³ /ha SC
zone campicole e zone intermedie	2,5	135
zona prealpina collinare	2,1	113
zona di montagna 1	1,8	97
zona di montagna 2	1,4	76
zona di montagna 3	1,2	65
zona di montagna 4	1,1	59

Su richiesta, in casi motivati, l'ente di certificazione può ammettere valori superiori. Per la valutazione delle domande l'ente di certificazione si basa sui seguenti criteri: posizioni climaticamente favorite nelle rispettive zone, aziende che dimostrano un'alta quota di buoni suoli (p. es. prova del reddito, paragone con la media della zona), nessun segno di concimazione eccessiva. Il valore massimo di 2,5 UBGF/ha tuttavia non va superato in nessun caso.

Eccezione: nella coltivazione protetta l'intensità di gestione non è limitata; è determinante un bilancio nutritivo equilibrato. L'apporto di sostanze nutritive per piantine e piante in vaso destinate alla vendita non entra nel bilancio nutritivo.

¹ Giusta la legge sulla protezione delle acque una UBGF corrisponde a 105 kg N e a 35 kg P₂O₅.

² SC = superficie concimabile (senza superfici non concimate come prati estensivi, maggese fioriti e maggese di avvicendamento).

³ N_{disp} = azoto disponibile. Indicazioni dettagliate sulla disponibilità di azoto vedi capitolo 4.1; (es. bovini: 2,5 UBGF x 105 kg N_{totale} - 15 % perdite inevitabili x 60 % grado di sfruttamento = 135 kg N_{disp}).

2.2 **Compilazione del bilancio delle sostanze nutritive**

Giusta l'art. 12 capoverso 3 dell'Ordinanza Bio il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive. Il regime di fosforo e azoto viene valutato sulla scorta del Metodo Suisse-Bilanz delle centrali di consulenza agricola Agridea Lindau e Losanna nella rispettiva versione attuale o di metodi di calcolo equivalenti.

Le aziende che non apportano concimi contenenti N o P sono esentati dal calcolo Suisse-Bilanz se il patrimonio zootecnico per ettaro di superfici concimabili non supera i seguenti valori:

zona campicola e zone intermedie	2,0 UBGF/ha superficie concimabile
zona collinare	1,6 UBGF/ha superficie concimabile
zona di montagna 1	1,4 UBGF/ha superficie concimabile
zona di montagna 2	1,1 UBGF/ha superficie concimabile
zone di montagna 3	0,9 UBGF/ha superficie concimabile
zona di montagna 4	0,8 UBGF/ha superficie concimabile

2.2.1 **Fosforo**

Il regime di fosforo può al massimo essere bilanciato in modo equilibrato (progettazione per contratti di presa a carico concimi aziendali, patrimonio zootecnico, ecc. = max. 100 %). Nella pratica viene tollerato un margine di errore di 10 %.

Il superamento del limite del 110 % è possibile nei seguenti casi:

- Le aziende che mediante analisi del suolo eseguite secondo un metodo riconosciuto di un laboratorio riconosciuto possono provare che i suoli presentano una carenza possono far valere un maggior fabbisogno sulle particelle analizzate nel quadro di un piano di concimazione globale per l'azienda (giusta i principi per la concimazione in campicoltura e in foraggicoltura). I prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati maggiormente.
- Il fosforo sotto forma di composto o di calce Rico può essere ripartito al massimo su tre anni. L'eccesso di fosforo apportato in questa forma va riportato ogni anno nel bilancio delle sostanze nutritive dell'anno successivo.

2.2.2 **Azoto**

Il regime di azoto può al massimo essere bilanciato in modo equilibrato (progettazione per contratti di presa a carico concimi aziendali, patrimonio zootecnico, ecc. = max. 100 %). In casi eccezionali in 1 anno su 3 l'apporto di sostanze nutritive può superare il fabbisogno di sostanze nutritive del 10 per cento al massimo.

3 Requisiti (di qualità) relativi ai concimi apportati

3.1 Concime aziendale

3.1.1 Apporto di concime aziendale: residui e sostanze estranee

Nel caso di un apporto annuale di concimi aziendali di più di 1 UBGF per azienda deve essere a disposizione un contratto di presa a carico di concimi aziendali approvato.

Il concime aziendale apportato deve provenire da aziende bio riconosciute. Laddove non è possibile un approvvigionamento sufficiente con concimi aziendali propri o acquistati da aziende bio, al massimo la metà del fabbisogno di azoto risp. di fosforo⁴ secondo Suisse-Bilanz può provenire da aziende non biologiche.

Per aziende situate in regioni in cui vi è carenza di concimi aziendali bio disponibili, la CMP può rilasciare un permesso speciale per un maggior apporto di concime aziendale proveniente da aziende non biologiche. Con un permesso speciale è possibile completare i propri concimi aziendali con concimi aziendali non biologici fino a un massimo dell'80 % del fabbisogno di azoto, rispettivamente di fosforo.

I concimi aziendali non biologici possono essere apportati solo dalle seguenti aziende:

- aziende che con un marchio forniscono la prova che non impiegano OGM. La CMP definisce e pubblica ogni anno i marchi ammessi (Norme di attuazione CMP: Acquisto e vendita di concimi aziendali).
- aziende i cui animali non sottostanno a nessuno dei marchi elencati nella lista se viene fornita la prova che non sono impiegati foraggi OGM (la prova del fornitore di foraggio deve essere a disposizione). Questo requisito è adempiuto se non vi è apporto di foraggio.
- caseifici abituali con obbligo di fornitura del latte.

Se vi è il sospetto di valori elevati di antibiotici o della presenza di organismi geneticamente modificati, l'ente di controllo può chiedere un'analisi dei residui.

L'azienda dalla quale provengono i concimi aziendali deve in ogni caso rispettare le norme della Legge sulla protezione delle acque (LPAC), dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e in caso di terreni coltivati, adempiere la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Questo va documentato con una copia di un'attestazione valida.

3.1.2 Vendita di concimi aziendali

Un'azienda biologica deve poter impiegare sulla superficie propria dell'azienda il 50 % del concime aziendale prodotto secondo Suisse-Bilanz. Sono ammessi unicamente contratti di vendita di concimi aziendali con aziende biologiche. Le vendite di concimi aziendali a produttori di concime, giardinieri hobbisti e a aziende non biologiche non possono essere dedotte nel bilancio delle sostanze nutritive.

3.1.3 Acquisto e vendita di concimi aziendali: limiti di distanza e consumo di energia

La distanza massima in linea d'aria per apportare o vendere concimi aziendali è di:

■ letame bovino, equino e suino:	40 km
■ liquame bovino, equino e suino:	20 km
■ letame di pollame:	80 km

A causa dell'elevato consumo di energia durante l'essiccazione non possono essere apportati concimi aziendali essiccati. Se i concimi aziendali sono essiccati con energie rinnovabili o con calore residuo da processi produttivi o prodotti con risparmio di energia, l'ente di certificazione può, su richiesta, concedere deroghe. Per la produzione di concimi aziendali essiccati, la distanza tra l'azienda e l'impianto di essiccazione non deve superare i limiti di distanza massimi ammessi.

⁴ è decisiva la sostanza nutritiva che per prima supera il limite del 50 %.

3.2 **Composto**

3.2.1 **Residui e sostanze estranee**

a) Apporto di materiale grezzo da coltivazione non biologica per il compostaggio in azienda:

Per il compostaggio sono ammessi unicamente materiale verde non inquinato, rifiuti di cucina e del giardino, trucioli di legno o simili. L'ente di certificazione può ammettere altri materiali organici e inorganici se è provata la loro innocuità. I concimi aziendali aggiunti al composto devono soddisfare i requisiti di qualità per concimi aziendali giusta cap. 3.1. I concimi aziendali provenienti da aziende non biologiche sono conteggiati nella parte di concimi aziendali non biologici giusta il punto. 3.1.1. Se si sospetta la presenza di valori elevati di metalli pesanti o di OGM, l'ente di controllo può esigere un'analisi dei residui.

b) Apporto di composto:

Il composto apportato deve adempiere i criteri concernenti il materiale grezzo contenuti nel punto 3.2.1 a) nonché i criteri di legge vincolanti dell'Istituto di ricerca Agroscope Reckenholz – Tänikon (ART). Le quantità sparse (25 t ss/ha ogni 3 anni) stabilite nell'Ordinanza sulle sostanze (Osost) non vanno superate.

3.2.2 **Limiti di distanza e consumo di energia**

Il composto o il materiale grezzo da composto può essere apportato da una distanza in linea d'aria massima di 80 km. Per quanto riguarda i limiti di distanza, il substrato per funghi prataioli usato viene considerato composto.

Il limite di distanza vale solo per composti e digestati venduti sfusi. Per digestato liquido è di 20 km. Il limite di distanza non vale per composti e digestati quali componenti di concimi aziendali e per substrati.

3.3 Concimi commerciali

Possono essere impiegati unicamente i concimi commerciali elencati nell'elenco dei mezzi d'esercizio del FiBL. Per l'iscrizione di concimi commerciali nell'elenco dei mezzi d'esercizio valgono i seguenti criteri: dir. art. 2.1.4 e 2.1.5 nonché appendice 2 dell'Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica.

Criteri supplementari per l'iscrizione di concimi nell'elenco dei mezzi d'esercizio:

Gruppo di concimi	Criteri di ammissione
a) Concimi di letame e liquame ⁵	<ul style="list-style-type: none"> ■ I concimi aziendali essiccati non sono ammessi ■ In casi eccezionali possono essere ammessi concimi aziendali essiccati, a condizione che soddisfino tutte le condizioni giusta capitolo 3.1. della presente prescrizione.
b) Concime di materie prime vegetali trattate in modo puramente meccanico (farine di leguminose, vinacce, alghe, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prima scelta da produzione biologica; se non è disponibile, da produzione convenzionale. ■ Prova dell'assenza di OGM in caso di colture critiche (ammissione di varietà OGM della rispettiva coltura) ■ Provenienza Europa e zona mediterranea; da oltremare solo in caso eccezionale, se è dimostrato che in Europa non è disponibile un prodotto equivalente. La CMP decide nel quadro dell'annuale rielaborazione dell'elenco dei mezzi d'esercizio quali prodotti provenienti da oltremare possono essere ammessi.
c) Concime di rifiuti vegetali (pressati del filtro di frutti oleosi, borlanda, melassa, residui di distillazione e rispettivo estratto, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stessi criteri come nel punto b) ■ Inoltre analisi dei residui della trasformazione (solventi di estrazione, lubrificanti, ecc.)
d) Sottoprodotti di origine animale (farina di piume, farina di corna, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prima scelta da produzione biologica; se non è disponibile seconda scelta da produzione con un marchio e solo terza scelta da produzione convenzionale. ■ I sistemi di stabulazione non ammessi in Svizzera vanno possibilmente esclusi (allevamento in gabbia, ecc.). ■ Divieto di componenti a rischio di ESB. ■ Analisi di residui della trasformazione (solventi di estrazione, lubrificanti, ecc.) ■ Provenienza Europa e zona mediterranea; da oltremare solo in caso eccezionale, se è dimostrato che in Europa non è disponibile un prodotto equivalente. ■ La CMP decide nel quadro dell'annuale rielaborazione dell'elenco dei mezzi d'esercizio quali prodotti provenienti da oltremare possono essere ammessi.
e) Concime minerale (fosfato greggio, solfato di potassio, magnesia potassica, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solo trattamento termomeccanico ■ Provenienza Europa e zona mediterranea; da oltremare solo in caso eccezionale, se è dimostrato che in Europa non è disponibile un prodotto equivalente ■ Chelati chimici di sintesi sono vietati.

⁵ La preferenza va data al letame di provenienza svizzera quale componente del concime commerciale. Il letame proveniente dagli Stati limitrofi può essere ammesso se l'allevamento degli animali è certificato secondo il Regolamento UE.

4 Disposizioni per l'uso di singole sostanze nutritive

4.1 Azoto

Per quanto riguarda i concimi azotati ammessi sono computate per il bilancio le seguenti percentuali di azoto disponibile:

- Per il calcolo dell'azoto efficace nella produzione vegetale nei concimi aziendali valgono le prescrizioni di Suisse-Bilanz.
- Per quanto riguarda l'azoto da concimi commerciali organici è considerato disponibile il 70 %. Nel caso del composto di rifiuti vegetali è considerato disponibile il 10 % dell'azoto totale, il composto di letame e il composto di funghi prataioli per quanto riguarda la disponibilità di azoto sono trattati come letame grezzo.

4.2 Fosforo

La concimazione fosfatica deve avvenire nei limiti del fabbisogno secondo Suisse-Bilanz. Una concimazione fosfatica in forma di composto o di calce Rico nel bilancio può essere ripartita al massimo su tre anni.

4.3 Potassio e magnesio

Per la concimazione con magnesia potassica, solfato di potassio o cainite di magnesia deve essere a disposizione un'analisi del suolo (che non abbia più di 4 anni) di un laboratorio riconosciuto. Nel livello di approvvigionamento A i concimi summenzionati possono essere impiegati al massimo nella misura del 75 %, nel livello B del 50 % e nel livello C del 25 % del fabbisogno delle piante.

4.4 Oligoelementi

4.4.1 Definizione

Per i concimi oligodinamici e altri concimi con sali solubili in acqua di boro, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nonché per i concimi fogliari a base di calcio e di magnesio valgono le seguenti norme:

4.4.2 Impiego

Gli oligoelementi e i concimi fogliari facilmente solubili possono essere impiegati unicamente se il fabbisogno di sostanze nutritive delle piante non può essere garantito in un'altra maniera, p. es. mediante avvicendamento, scelta del luogo e concimazione con concimi organici. In tal caso possono essere impiegati oligoelementi e concimi fogliari alle seguenti condizioni:

- Il fabbisogno deve essere documentato. Quale prova valgono analisi del suolo, delle piante o sintomi di carenza visibili sulle piante;
- Occorre delimitare una finestra di controllo senza trattamento;
- L'efficacia del trattamento deve essere documentata.

4.4.3 Prodotti

I prodotti ammessi sono elencati nell'elenco dei mezzi d'esercizio.

5 Come prevenire perdite di sostanze nutritive

Per il deposito all'aperto di concimi aziendali, composto, terre e substrati occorre prevedere misure adeguate per evitare perdite e dilavamento di sostanze nutritive (copertura, ecc.)

Concimi a efficacia rapida (liquame, borlanda, ecc.) vanno impiegati in modo che possibilmente non risultino perdite, risp. non giungano nelle acque sotterranee.

Appendice 1

Definizioni e spiegazioni

Definizioni dei seguenti concetti:

concimi aziendali	Ordinanza sui concimi (OCon) RS 916.171 art. 5.2.a: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali o dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola;	
concimi ottenuti dal riciclaggio	OCon art. 5.2.b.1: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:	
	1. composta	materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica;
	2. digestato solido e liquido	materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica; il digestato è liquido se il tenore di materia secca non è superiore al 12 per cento;
	3. materiale vegetale non decomposto	come sottoprodotti di aziende di trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione, incorporato nel terreno;
	4. fanghi di depurazione	fanghi, trattati o no, ottenuti mediante la depurazione delle acque di scarico comunali.

Base dir.: cap. 3.1 segg.

ASSENZA DEGLI ANIMALI DALL'AZIENDA DI BASE

Prescrizione della CMP del 18.2.2003, versione rielaborata valida dal 1.1.2009

1 **Definizione**

Giusta l'Ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91):

Art. 7 Azienda pastorizia

Per azienda pastorizia s'intende un'azienda conformemente all'articolo 6:

- a. che dispone di una superficie agricola utile (art. 14) e di una superficie d'estivazione (art. 24);
- b. nella quale il pastore:
 1. abita tutto l'anno;
 2. tiene durante tutto l'anno animali di sua proprietà; e
 3. durante l'estivazione, tiene prevalentemente animali di terzi dietro compenso.

Art. 8 Azienda con pascoli comunitari

Per azienda con pascoli comunitari s'intende un'impresa agricola che:

- a. serve alla messa al pascolo in comune di animali;
- b. comprende pascoli comunitari (art. 25);
- c. dispone di edifici o di installazioni per la messa al pascolo; e
- d. è gestita da un ente di diritto pubblico o da un'almena.

Art. 9 Azienda d'estivazione

Per azienda d'estivazione si intende un'impresa agricola che:

- a. serve all'estivazione di animali;
- b. è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivo;
- c. comprende pascoli d'estivazione (art. 26);
- d. dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione;
- e. può essere gestita soltanto durante l'estivazione ed è effettivamente gestita durante tale periodo; e
- f. è indipendente da altre aziende d'estivazione.

Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione.

Art. 25 Pascoli comunitari

I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un'azienda con pascoli comunitari (art. 8).

Art. 26 Pascoli d'estivazione

Per pascoli d'estivazione s'intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all'estivazione di animali e fanno parte di un'azienda pastorizia (art. 7) o di un'azienda d'estivazione (art. 9).

2 Situazione di partenza

Gli animali bio sono spesso spostati in altre aziende per lo sfruttamento del pascolo. Fintanto che tutte le aziende interessate sono gestite secondo l'Ordinanza Bio o secondo le direttive Bio Suisse questo è senz'altro possibile e dovrebbe anche essere la norma. Tuttavia in numerosi casi esistono relazioni con aziende non bio che durano da decenni e alle quali non è possibile rinunciare senz'altro, vuoi a causa delle condizioni di proprietà, vuoi per altri motivi. In tal caso vi sono incertezze in merito allo stato degli animali e allo stato di commercializzazione dei prodotti. Giusta l'art. 15b dell'Ordinanza Bio gli animali bio mantengono il proprio stato di riconoscimento se l'estivazione avviene in aziende che soddisfano le esigenze della sezione 4 dell'Ordinanza sui contributi di estivazione (OCEst). In generale si può dire che grazie alle norme di legge oggi in vigore la gestione dei pascoli di estivazione e dei pascoli comunitari è rispettosa della natura: i concimi azotati apportati sono vietati e il trattamento delle malerbe su tutta la superficie è soggetto ad autorizzazione. La maggior parte delle superfici di estivazione è gestita in modo estensivo.

3 Disposizioni

Le tabelle al capitolo 4 descrivono le diverse forme delle aziende e dello sfruttamento dei pascoli e informano inoltre sullo stato di riconoscimento degli animali e sullo stato di riconoscimento per la commercializzazione dei prodotti.

3.1 Per tutte le varianti elencate nella presente prescrizione occorre osservare le seguenti condizioni

- Gli animali appartengono all'azienda biologica e fanno ritorno alla stessa.
- Gli animali possono far ritorno all'azienda bio entro il termine di prova (9 giorni) in caso di vendita. Gli animali mantengono lo stato di riconoscimento che avevano prima di lasciare l'azienda bio.

3.2 Estensione di validità

- In tutti gli altri casi non elencati, gli animali bio perdono il loro stato di riconoscimento.
- Le presenti norme valgono sia per la produzione di latte che per la produzione di carne.

3.3 Traffico degli animali

- Se gli animali sono stati trasferiti in aziende in cui la commercializzazione bio non era ammessa, il latte può essere riammesso alla commercializzazione biologica a partire dal giorno in cui fanno rientro nell'azienda biologica.
- Gli animali produttori di carne commercializzati nel canale bio devono far ritorno all'azienda d'origine bio prima della macellazione se l'azienda d'estivazione non è un'azienda biologica. Il certificato d'accompagnamento che accompagna l'animale al macello deve essere intestato all'azienda biologica.

3.4 Modalità di calcolo in merito alla presente prescrizione

- Durante l'assenza o l'accoglienza di bestiame si procede a una deduzione o a un supplemento nel calcolo del patrimonio zootecnico (UBGF), eccetto nei casi 1 e 16 per i quali fa stato l'art. 16a capoverso 8 dell'Ordinanza Bio.
- Per il calcolo dell'intero consumo di foraggio si considera il patrimonio zootecnico senza eventuali deduzioni.
- Altre superfici come terreno edificabile, argini della ferrovia, bordi della strada, aerodromi o piazze d'armi nonché impianti per il tempo libero sono trattate come SAU.

4 Casi definiti

4.1 Bestiame da reddito consumatore di foraggio grezzo

Caso 1: Azienda di base, animali provenienti esclusivamente da aziende bio	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	SAU, non biologiche
Descrizione della situazione	Gli animali bio pascolano su SAU non biologica. Gli animali da latte sono munti nell'azienda Gemma.
Problemi	Gran parte della razione giornaliera degli animali è temporaneamente costituita da foraggio non biologico, si tratta però esclusivamente di foraggio grezzo.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Base: Ordinanza Bio art. 16a capoverso 8 Il foraggio viene computato come apporto di foraggio non biologico. La parte non biologica non deve superare il 5 % del consumo di SS. In caso di pascolo continuo sono computati 14 kg SS al giorno e per UBG, per pascolo a mezza giornata 7 kg SS al giorno e per UBG.

Caso 2: Azienda di base, animali provenienti esclusivamente da aziende bio	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	SAU, non biologiche
Descrizione della situazione	Gli animali bio sono estivati su SAU non biologica; in principio analogamente all'estivazione su pascolo di estivazione.
Problemi	Affinché gli animali mantengano lo stato di riconoscimento bio occorre che sia disciplinato contrattualmente che le prescrizioni contenute nella sezione 4 dell'OCEst siano rispettate.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Durante questo periodo la commercializzazione Gemma del latte non è possibile analogamente all'estivazione su pascoli non biologici.

Caso 3: Monte, pascolo di primavera, prepascolo, animali esclusivamente da aziende bio	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	SAU, Gemma
Descrizione della situazione	Il prepascolo è affittato dall'azienda Gemma o è in possesso della stessa e forma un'azienda assieme all'azienda di base. Viene controllato assieme all'azienda di base ma in linea di massima è un pascolo di estivazione (solo sfruttamento del pascolo).
Problemi	Nessuno
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	La commercializzazione del latte Gemma è ammessa.

Caso 4: Monte, pascolo di primavera, prepascolo, animali da aziende bio, inoltre accettazione di bestiame non biologico	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	SAU, Gemma
Descrizione della situazione	Il prepascolo è affittato dall'azienda Gemma. Assieme all'azienda di base forma un'azienda. Il contratto d'affitto contiene vincoli secondo cui devono essere accettati animali non biologici di proprietari di alpi, per esempio il Comune o il Patriziato.
Problemi	Vi è spostamento di animali non biologici nell'azienda Gemma.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Per la commercializzazione di latte bio vedi cap. 5 della prescrizione «Alpeggio ed estivazione». Se oltre al bestiame da latte bio è accettato unicamente bestiame senza latte o vacche madri non bio, la commercializzazione di latte Gemma è ammessa.

Caso 5: Monte, pascolo di primavera, prepascolo, animali provenienti esclusivamente da aziende bio	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione, Gemma
Descrizione della situazione	Appartiene a una o più aziende Gemma con le quali viene controllato, nessun obbligo di accettare animali non biologici.
Problemi	Nessuno
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	La commercializzazione di latte Gemma è ammessa

Caso 6: Monte, pascolo di primavera, prepascolo, animali dell'azienda bio, inoltre accettazione di bestiame da latte non bio	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione, Gemma
Descrizione della situazione	Il prepascolo è affittato dall'azienda Gemma. È considerato azienda di estivazione e non è direttamente connesso con l'azienda di base. Nel contratto d'affitto è contenuto l'obbligo di accettare animali da latte non biologici di proprietari di alpi, per esempio il Comune o il Patriziato. Le prescrizioni dell'OCEst sono osservate.
Problemi	Non il 100 % di animali da latte bio
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Vedi capitolo 5 della prescrizione «Alpeggio ed estivazione»

Caso 7: Monte, pascolo di primavera, prepascolo non biologici; animali di aziende bio assieme a bestiame da latte non biologico	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione, non biologico
Descrizione della situazione	Gli animali di un'azienda Gemma vanno su monte non biologico. È considerato azienda di estivazione e non è direttamente connesso con l'azienda di base. Il monte non è soggetto a controllo bio. Le prescrizioni dell'OCest sono adempite. Il capoazienda dell'azienda bio può essere impiegato come pastore dai proprietari dell'alpe. Gli animali dell'azienda Gemma mantengono il proprio stato di riconoscimento.
Problemi	Un bioagricoltore è responsabile di un'azienda non biologica. Essendo tuttavia impiegato e dato che, a parte l'estivazione degli animali bio, non esistono altri legami con l'azienda bio, la situazione viene tollerata.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Durante questo periodo la commercializzazione di latte Gemma non è possibile.

Caso 8: Azienda alpestre, animali esclusivamente da aziende bio	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione, Gemma
Descrizione della situazione	Se l'azienda di estivazione è gestita da uno o più capiazienda Gemma (possessione o affitto), e se ognuno si occupa del proprio bestiame, il controllo avviene assieme al controllo dell'azienda di base.
Problemi	Nessuno
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	La commercializzazione di latte Gemma è ammessa.

Caso 9: Azienda alpestre, animali di aziende bio, inoltre accettazione di bestiame da latte non biologico	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione, Gemma
Descrizione della situazione	L'alpe è affittata da un'azienda Gemma. Esiste l'obbligo da parte dei proprietari dell'alpe, in genere Comune o Patriziato, di accettare animali da latte non biologici. Poiché la responsabilità incombe al bioagricoltore, vanno osservate le direttive Gemma.
Problemi	Non il 100 % di animali da latte bio in un'azienda Gemma
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Vedi capitolo 5 della prescrizione «Alpeggio ed estivazione».

Caso 10: Azienda alpestre, animali di aziende bio, inoltre accettazione di bestiame non biologico	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione, Gemma
Descrizione della situazione	L'alpe è affittata da un'azienda Gemma. Esiste l'obbligo da parte dei proprietari dell'alpe, in genere Comune o Patriziato, di accettare animali non biologici. Poiché la responsabilità incombe al bioagricoltore, vanno osservate le direttive Gemma.
Problemi	Vi è trasferimento di animali non biologici nell'azienda Gemma
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Vedi capitolo 5 della prescrizione «Alpeggio ed estivazione». Se oltre al bestiame da latte bio sono accettati unicamente bestiame senza latte o vacche madri, la commercializzazione di latte Gemma è ammessa.

Caso 11: Azienda alpestre, pascoli comunitari, la stalla usata dall'azienda Gemma ospita esclusivamente animali bio	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione, singole aziende alpigiane Gemma, altre non bio
Descrizione della situazione	Pascolo comunitario. Gli animali sono munti da ogni contadino in una stalla separata, superficie di pascolo in comune per tutte le aziende, l'intera superficie del pascolo è soggetta al controllo Gemma. Commercializzazione dei prodotti: Gemma da agricoltori Gemma, dagli altri non biologica.
Problemi	Spesso non è possibile stipulare un contratto poiché gli altri proprietari dell'alpe non sono interessati alla Gemma.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Un contratto valido inerente alla rinuncia a coadiuvanti vietati da Bio Suisse su tutta la superficie del pascolo comunitario è a disposizione (sono ammesse solo le sostanze contenute nell'elenco dei mezzi d'esercizio. La commercializzazione di latte Gemma proveniente dalla stalla dell'azienda Gemma è ammessa.

Caso 12: Azienda alpestre, pascolo alpino collettivo, la stalla usata dall'azienda Gemma ospita esclusivamente animali bio	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione, singole aziende alpigiane Gemma, altre non bio
Descrizione della situazione	Pascolo alpino comunitario. Ogni azienda alpigiana è separata, le superfici di pascolo e le stalle sono assegnate ai singoli gestori. Le aziende alpigiane dei contadini Gemma sono soggette al controllo Gemma. Commercializzazione dei prodotti: Gemma da agricoltori Gemma, dagli altri non biologica.
Problemi	Nessuno. Per ogni unità dell'alpe (= azienda alpigiana) una sola forma di produzione, gli animali mangiano solo foraggio della superficie Gemma controllata.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	La commercializzazione di latte Gemma dell'azienda alpigiana Gemma è ammessa.

Caso 13: Azienda alpestre, non gestita in regime biologico	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Pascolo di estivazione non biologico
Beschreibung der Situation	Gli animali dell'azienda Gemma vanno su un'alpe non biologica. Gli animali mantengono lo stato di riconoscimento bio.
Problemi	Le prescrizioni della sezione 4 OCEst vanno adempiute affinché gli animali mantengano lo stato di riconoscimento bio.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Durante questo periodo la commercializzazione Gemma del latte non è possibile. La commercializzazione Gemma di animali da carne direttamente dall'alpe non Gemma non è possibile. (Vedi anche capitolo 3.3 della presente prescrizione)

Caso 14: azienda pastorizia	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	SAU, Gemma e pascolo di estivazione, non biologico
Descrizione della situazione	Le superfici foraggiere per gli animali del pastore (= SAU) sono delimitate e sono gestite secondo le direttive Bio Suisse (formano l'azienda Gemma). I pascoli di estivazione sono gestiti giusta la sezione 4 OCEst e caricati con animali estivati (solitamente bovini).
Problemi	Nessuno per quanto riguarda l'azienda visto che le superfici sono separate. Il pastore come impiegato della comunità dell'alpe esegue trattamenti pianta per pianta sulle superfici di estivazione. Questo fino a nuovo avviso viene tollerato.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	La commercializzazione Gemma del latte degli animali del pastore è ammessa tutto l'anno a condizione che questi animali pascolino solo sulla SAU bio. Se gli animali pascolano sulla superficie di estivazione non biologica, per la commercializzazione vale il caso 15, risp. 16.

Caso 15: Pascoli comunitari non biologici, caricati dall'azienda di base Gemma.	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	SAU o pascolo di estivazione, non biologici
Descrizione della situazione	I pascoli comunitari sono caricati a partire dall'azienda di base. Le superfici non sono assegnate a nessuna azienda.
Problemi	
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Un contratto valido inerente alla rinuncia a coadiuvanti vietati da Bio Suisse su tutta la superficie del pascolo comunitario è a disposizione (sono ammesse solo le sostanze contenute nell'elenco dei mezzi d'esercizio). La commercializzazione Gemma del latte proveniente dalla stalla dell'azienda Gemma è ammessa.

Caso 16: Pascoli comunitari non biologici, caricati dall'azienda di base Gemma.	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	SAU o pascolo di estivazione, non biologici
Descrizione della situazione	I pascoli comunitari sono caricati a partire dall'azienda di base. Le superfici non sono assegnate a nessuna azienda.
Problemi	Un contratto valido inerente alla rinuncia a coadiuvanti vietati da Bio Suisse su tutta la superficie del pascolo comunitario non è a disposizione.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	Base: art. 16a capoverso 8 dell'Ordinanza Bio Il foraggio viene computato come parte di foraggio non biologico. La parte non biologica non deve superare il 5 % del consumo di SS. In caso di pascolo continuo sono computati 14 kg SS al giorno e per UBG e per pascolo a mezza giornata 7 kg SS al giorno e per UBG. La commercializzazione di latte Gemma proveniente dalla stalla dell'azienda Gemma è ammessa.

Caso 17: Pascoli comunitari non biologici, caricati dall'azienda di base Gemma.	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	SAU o pascolo di estivazione, non biologici
Descrizione della situazione	I pascoli comunitari sono caricati a partire dall'azienda di base. Le superfici non sono assegnate a nessuna azienda.
Problemi	Un contratto valido inerente alla rinuncia a coadiuvanti vietati da Bio Suisse su tutta la superficie del pascolo comunitario non è a disposizione. L'assunzione di foraggio non biologico supera la tolleranza del 5 % .
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	La commercializzazione di latte Gemma durante il periodo di pascolo su queste superfici non è possibile. Viene fatta una deduzione di estivazione per il patrimonio zootecnico.

4.2 Norme speciali per le capre

Caso 18: Sfruttamento comunitario, pascolo comunitario	
Tipo e stato di riconoscimento delle superfici di pascolo	Tutte le superfici
Descrizione della situazione	Nelle regioni in cui l'allevamento di capre è tradizione le capre durante la pausa vegetativa pascolano su tutta la regione comunitaria (in particolare boschi, in genere nessuna SAU). Le capre bio la sera tornano all'azienda bio.
Problemi	Gli animali mangiano una parte del foraggio su superfici non controllate.
Condizioni per la commercializzazione Gemma del latte durante il soggiorno su queste superfici e nelle rispettive stalle	La commercializzazione Gemma durante questo periodo è tollerata solo per le capre. Per tutti gli altri animali da reddito consumatori di foraggio grezzo vedi pascoli comunitari.

4.3 Esposizioni, mercati (valido per tutti gli animali)

Caso 19: Esposizioni, mercati	
Descrizione della situazione	Gli animali Gemma partecipano a esposizioni, aste e mercati e vi rimangono uno o più giorni. Alla fine dell'esposizione o se non sono stati venduti ritornano all'azienda Gemma.
Problemi	In genere il foraggiamento durante questo periodo non è biologico.
Condizioni per la commercializzazione Gemma	Durante questo periodo la commercializzazione Gemma del latte non è possibile. Gli animali dell'azienda bio mantengono lo stato di riconoscimento e possono essere venduti come animali bio.

Base dir.: art. 3.4.1 segg.

CAPRE

Precrizione della CRP del 13.1.1998, ultimo adattamento il 23.6.2009, entrata in vigore il 1.1.2010

1 **Stabulazione e dimensioni dei caprili**

	Capretti	Giovani capre	Capre e becchi		
	fino a 12 kg	12 a 22 kg	23 a 40 kg	40 a 70 kg	più di 70 kg
Stabulazione fissa:					
Larghezza della posta in cm	solo stabulazione libera in gruppi	solo stabulazione libera in gruppi	55	55	60
Lunghezza della posta in cm			120	120	120
Box individuali in m ²			3,0	3,0	3,5
Stabulazione libera:					
Larghezza mangiatoia in cm*	20	35	40	40	55
Sup. totale/animale in m ²	0,5	1,5	2	2	3,5
Superficie posta/animale in m ²	0,4	0,8	1,2	1,2	1,5

* In caso di impiego di separazioni è sufficiente una larghezza della mangiatoia di 35cm

Nella stalla a stabulazione libera può essere compresa nella superficie totale l'intera superficie di attività (settore di riposo, di foraggiamento e area di uscita compresa una corte permanentemente accessibile). Per gli animali partorienti o malati dev'essere disponibile un reparto speciale.

Per gruppi di capre di più di 10 unità devono essere a disposizione zone di ritiro come per esempio delle nicchie di riposo, un'area di uscita permanentemente accessibile o delle zone separate.

2 **Area di sfogo**

Affinché le capre usufruiscano della possibilità data dall'area di sfogo, essa deve trovarsi – se ciò dal punto di vista architettonico è possibile – in un luogo soleggiato, riparato dal vento ed asciutto. Si raccomanda una copertura parziale. Nel caso di uscita al pascolo per l'intera giornata deve essere a disposizione un riparo dalle intemperie (tettoia, alberi). Si raccomanda di strutturare lo sfogo e il pascolo in modo conforme alle capre (superfici sopraelevate, ecc.). Durante il pascolo le capre non possono essere attaccate. In caso di tempo particolarmente freddo e piovoso è sufficiente l'uscita nella corte.

Base dir.: art. 4.1.1 segg.

COLTIVAZIONE DI NUOVE SUPERFICI

Prescrizione della CRP del 21.11.1995, versione rielaborata valida dal 1.1.2009

1 Introduzione

La presente prescrizione disciplina la coltivazione di nuove superfici che non sono state coltivate almeno secondo l'Ordinanza federale. Giusta l'articolo 8 capoverso 1 dell'Ordinanza Bio si considera data di conversione il 1° gennaio sia per le aziende che per singole particelle.

2 Obbligo di registrazione

Per le superfici registrate nel rilevamento dei dati aziendali ufficiale in primavera, l'anno corrente è considerato il primo anno di conversione. Le registrazioni e i piani devono essere a disposizione dal momento dell'acquisizione del terreno.

3 Stato di riconoscimento dell'azienda

La coltivazione di nuove superfici che finora sono state coltivate in modo non biologico in linea di massima non esercita alcun influsso sullo stato di un'azienda riconosciuta con Gemma integrale.

4 Dichiarazione dei prodotti

I prodotti delle superfici in conversione vanno sempre dichiarati come prodotti in conversione e vanno menzionati conformemente sul certificato di controllo.

In caso di produzione parallela di uguali colture su superfici biologiche e in conversione i cui prodotti del raccolto non sono nettamente distinguibili, va dichiarata come merce in conversione l'intera produzione.

Eccezioni

In linea di massima per colture pluriennali è possibile una produzione parallela (Gemma conversione e Gemma integrale) se è garantito il flusso di merce e la rintracciabilità e previa autorizzazione dell'ente di certificazione.

Per le colture annuali non nettamente distinguibili, la produzione parallela è possibile previa autorizzazione della CMP.

Il frumento panificabile e il frumento foraggero sono considerate colture diverse come pure il mais da granella e il mais da silo.

5 Stato di riconoscimento dei prodotti

Caso 1: nuova coltivazione di superfici inerbate con raccolto di foraggio se l'azienda bio può documentare la gestione biologica dal 1° gennaio	
Nuova coltivazione entro il giorno di riferimento in primavera	Il raccolto di foraggio grezzo è considerato foraggio in conversione, la superficie viene inclusa nella SAU
Nuova coltivazione dopo il giorno di riferimento in primavera	Il raccolto di foraggio grezzo non è biologico.; la superficie non viene inclusa nella SAU

Caso 2: nuova coltivazione di superfici inerbate con raccolto di foraggio se l'azienda bio non può documentare la gestione biologica dal 1° gennaio	
Nuova coltivazione entro il giorno di riferimento in primavera	Il raccolto di foraggio grezzo non è biologico.; la superficie viene inclusa nella SAU
Nuova coltivazione dopo il giorno di riferimento in primavera	Il raccolto di foraggio grezzo non è biologico, la superficie non viene inclusa nella SAU.

Caso 3: Coltivazione di colture campicole e/o colture speciali sulla nuova superficie; il bioagricoltore esegue la semina della coltura e l'intero lavoro culturale nell'anno civile in corso.	
Nuova coltivazione entro il giorno di riferimento in primavera	Commercializzazione del raccolto con la Gemma conversione. Se la stessa coltura viene coltivata anche su superfici Gemma integrale, l'intero raccolto deve essere commercializzato con il marchio Gemma conversione. (Eccezioni giusta capitolo 4). La superficie viene inclusa nella SAU.
Nuova coltivazione dopo il giorno di riferimento in primavera	I prodotti del raccolto vanno commercializzati come non biologici; la superficie non viene inclusa nella SAU.

Caso 4: Coltivazione di colture campicole e/o colture speciali sulla nuova superficie se l'articolo 4.1.5 delle direttive non è adempiuto.	
Nuova coltivazione entro il giorno di riferimento in primavera	Commercializzazione non biologica del raccolto; la superficie viene inclusa nella SAU
Nuova coltivazione dopo il giorno di riferimento in primavera	I prodotti del raccolto vanno commercializzati come non biologici. La superficie non viene inclusa nella SAU

Caso 5: Assunzione di serre	
Colture dipendenti dal suolo:	Trattate in analogia alle colture speciali (casi 3 e 4).
Colture indipendenti dal suolo (colture in vaso):	Per la commercializzazione vale in ogni caso lo stato di riconoscimento dell'azienda (come affitto di una stalla).

Base dir.: cap. 2.5 segg.

COLTIVAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI E DI ERBE IN VASO

Prescrizione della CRP del 31.1.1996, ultimo adattamento l'11.5.2010, entrata in vigore il 1.1.2011

1 Introduzione e estensione di validità

Nelle direttive Bio Suisse il campo della florovivaistica non è disciplinato. La presente prescrizione interpreta i requisiti generali delle direttive applicabili alla coltivazione e al commercio di fiori da recidere, piante in vaso, arbusti, piante ornamentali nonché erbe in vaso.

2 Definizioni

2.1 Piante selvatiche indigene

Piante che non hanno subito alcuna selezione e indigene da parecchio tempo. Come riferimento fa stato la «Flora Helvetica» (Lauber e Wagner, edizione attuale); piante che non vi figurano come «inselvaticite», «piante coltivate», ecc.»

2.2 Erbe in vaso

Colture di erbe aromatiche e medicinali destinate al consumo, coltivate in contenitori e vendute e commercializzate assieme al contenitore.

3 Terricci e substrati

Si persegue la rinuncia in ampia misura all'impiego di torba. Valgono i seguenti limiti massimi per il tenore di torba:

	tenore massimo di torba	parte minima di composto
substrati per allevamento di piantine e substrati per piante da brughiera	70 %	–
substrati per la coltura di piante a gruppi e arbusti	30 %	20 %
substrati per la coltura di piante in vaso (incl. erbe)	50 %	10 %
piante selvatiche indigene	0 %	20 %

La composizione dei substrati per colture speciali (p. es. colture in zone palustri, piante grasse) può derogare dalle direttive generali ed è valutata di volta in volta dalla CMP. Per la forzatura, la terra di copertura è computata assieme al substrato totale.

I substrati commerciali acquistati devono figurare nell'elenco dei mezzi d'esercizio. Le miscele preparate nell'azienda stessa sono esaminate in occasione del controllo. Per le miscele possono essere impiegate unicamente le componenti che figurano nell'elenco dei mezzi d'esercizio aggiornato nonché le materie prime vegetali e minerali (incl. torba) che corrispondono all'allegato 2 dell'Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica .

4 Concimazione

Le sostanze ausiliarie ammesse per la concimazione e il miglioramento del suolo sono elencate nell'elenco dei mezzi d'esercizio del FiBL. La concimazione liquida va effettuata con parsimonia per evitare perdite di sostanze nutritive. Per colture in vaso si deve badare a un procedimento mirato.

5 Protezione delle piante

In primo piano vi sono le misure preventive come una buona gestione del clima nelle serre, una concimazione equilibrata, il favorire la diffusione di animali utili e la scelta di varietà adatte. Le sostanze fitosanitarie ammesse sono elencate nell'elenco dei mezzi d'esercizio del FiBL.

6 **Materiale di partenza, moltiplicazione e acquisto**

In linea di massima la semente, le talee e altro materiale di moltiplicazione devono provenire da coltivazione biologica. Le deroghe da questo principio sono disciplinate nella prescrizione «Semente, materiale vegetativo di moltiplicazione e materiale di moltiplicazione».

Requisiti supplementari per piante selvatiche indigene:

La moltiplicazione deve avvenire in modo possibilmente generativo (tramite semente). Per la semente e le piante madri va tenuto un registro di provenienza. Per la provenienza geografica valgono le raccomandazioni della Commissione svizzera per la conservazione della piante selvatiche CPS (compreso luogo di raccolta e altitudine). La raccolta di semente di base sottosta agli articoli 19 e 20 della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451). Per le piante madri è necessaria una popolazione genetica possibilmente ampia. La diversità genetica e la vitalità della pianta madre sono ottenute completando con semi provenienti dal luogo di provenienza.

7 **Locali per allevamento**

Durante l'inverno (1.12. al 28.2.) le superfici di coltura possono essere unicamente protette dal gelo (ca. 5 °C). Una deroga a questa norma è possibile nei seguenti casi:

- a) per l'allevamento di piantine e di materiale di moltiplicazione (secondo la definizione nella prescrizione «Semente, materiale vegetativo di moltiplicazione e materiale di moltiplicazione») e per l'allevamento di piante madri per la produzione di talee.
- b) per serre con sistemi di riscaldamento particolarmente compatibili con l'ambiente (p. es sistemi di accoppiamento di forza calore, termopompe a scambio di calore, sistemi di riscaldamento con biogas) o con isolamento ottimale della serra. Al minimo l'involucro della serra non deve superare il valore medio K di 2,4 W/m²K. In caso di risanamenti vanno scelti tipi di riscaldamento particolarmente rispettosi dell'ambiente e i migliori isolamenti.

La deroga giusta 6 b) vale esclusivamente per la florovivaistica e non per l'orticoltura e la coltivazione di erbe!

Durante l'inverno la temperatura di riscaldamento non dovrebbe superare i 18 °C. Fanno eccezione l'allevamento di piantine e di materiale di moltiplicazione nonché le raccolte di piante a scopo istruttivo.

Per le colture protette la vaporizzazione superficiale è ammessa analogamente all'orticoltura e alla coltivazione di erbe. La vaporizzazione in profondità necessita di un permesso speciale.

8 **Illuminazione di assimilazione**

Eccetto nell'allevamento di piantine e di materiale di moltiplicazione nonché nella coltivazione di piante madri per la produzione di talee, l'illuminazione d'assimilazione è vietata.

9 **Produzione di erbe aromatiche e medicinali in vaso**

Definizione:

Le colture indipendenti dal suolo di erbe aromatiche e medicinali sono colture destinate al consumo coltivate in contenitori, che sono commercializzate e vendute assieme al contenitore. Valgono le seguenti prescrizioni risp. deroghe dai requisiti relativi all'agricoltura biologica:

- La coltivazione di colture indipendenti dal suolo di erbe aromatiche e medicinali per il taglio di mazzetti è vietata.
- Il riscaldamento delle serre all'infuori del periodo vegetativo è ammesso unicamente durante lo stadio di piantina. Giusta la definizione, lo stadio di piantina di una coltura in vaso è al massimo la metà del periodo dalla semina fino al momento della vendita e non deve inoltre superare le 5 settimane. Esempio: per una coltura in vaso di basilico dalla semina fino alla vendita trascorrono 10 settimane. Durante le prime 5 settimane la pianta è considerata piantina.

10 **Coltivazione di fiori da recidere in vaso**

La coltivazione indipendente dal suolo (coltivazione in contenitori) di fiori da recidere destinati alla vendita anche senza contenitore è ammessa.

11 **Commercio e commercializzazione**

a) Per il commercio di piante ornamentali, piantine e erbe in vaso biologiche al punto vendita finale va osservato il promemoria della CMT: «Vendita di piante e fiori bio con la Gemma».

b) Commercio e vendita diretta di piante ornamentali non biologiche:

Il commercio e la vendita diretta di piante ornamentali non biologiche (eccetto piantine di ortaggi e erbe in vaso) da parte di un'azienda di giardinaggio Gemma sono possibili alle seguenti condizioni:

- dichiarazione negativa «non biologico» su ogni pianta in caso di merce provvista di etichetta o codice colori (etichetta o vaso) in caso di merce senza etichetta;¹
- dichiarazione del produttore iniziale;
- le piante non biologiche vanno offerte separatamente all'interno della rispettiva zona climatica o del rispettivo reparto di vendita (zona d'ombra, piante acquatiche, serra temperata). Le zone devono essere chiaramente contrassegnate come «non biologiche»;
- dichiarazione come prodotti «non biologici» sulle fatture e sui bollettini di consegna.

¹ In caso di contrassegno con codice colori, alla cassa o all'entrata nonché presso le rispettive zone deve essere esposta una dichiarazione precisa (incl. produttore).

Base dir.: art. 4.1.1 segg.

COMUNITÀ AZIENDALI E PER LA TENUTA DI ANIMALI E COLLABORAZIONE INTERAZIENDALE

Prescrizione della CMP del 28.11.2000, adattata dalla CMP il 18.6.2002

1 **Introduzione**

Lo scopo della presente prescrizione è di non ostacolare inutilmente la costituzione di comunità aziendali e di comunità per la tenuta di animali (AC; CTA), dato che queste unioni sono considerate soluzioni efficienti per l'adeguamento delle strutture. D'altra parte però si vuole impedire un'elusione intenzionale del periodo di conversione simulando una comunità di questo tipo.

2 **Comunità aziendali (ca)**

2.1 **Notifica**

La costituzione di una CA tra aziende Gemma è possibile in ogni momento. La costituzione va notificata immediatamente dopo la firma del contratto CA all'ente di certificazione.

Se un'azienda Gemma vuole fondare una CA con un'azienda convenzionale, questa deve annunciarsi per la conversione all'agricoltura biologica entro la fine dell'anno civile. La CA potrà quindi essere costituita al più presto all'inizio del primo anno di conversione. Se tale termine non può essere rispettato, per il periodo fino all'inizio del primo anno di conversione dell'azienda convenzionale valgono le regole concernenti la coltivazione di nuove superfici.

I contratti CA vanno stipulati per almeno 4 anni (cfr. anche capitolo 2.4 della presente prescrizione).

A partire dall'inizio del contratto la CA è considerata un'unica azienda per quanto concerne il controllo, la certificazione e il riconoscimento con il marchio Gemma.

2.2 **Requisiti formali**

La comunità aziendale deve rispettare l'articolo 10 dell'Ordinanza sulla terminologia agricola.

Il capoazienda dell'azienda precedentemente convenzionale deve frequentare nel corso del primo anno di conversione il corso d'introduzione giusta l'art. 4.1.3 delle direttive Bio Suisse.

Come nel caso della coltivazione di nuove superfici, le particelle mantengono lo stato di riconoscimento dell'azienda precedente. Le particelle della parte convenzionale vanno convertite normalmente (IC1, IC2).

Dal piano delle particelle deve risultare chiaramente lo stato di riconoscimento delle singole particelle.

Gli animali mantengono lo stato di riconoscimento dell'azienda precedente. Dal registro del patrimonio zootecnico deve risultare chiaramente lo stato di riconoscimento dei singoli animali.

2.3 Commercializzazione dei prodotti

I prodotti vegetali hanno lo stato di riconoscimento delle relative particelle. Nel caso di produzione parallela su particelle con uno stato di riconoscimento diverso, l'intera produzione dovrà essere venduta con lo stato di riconoscimento più basso (conformemente alla prescrizione «Coltivazione di nuove superfici»)

Per la commercializzazione dei prodotti animali fa stato la parte di foraggio in conversione nella razione, valgono le prescrizioni dell'art. 3.1.8 delle direttive.

Gli animali mantengono il rispettivo stato di riconoscimento. Essi sono considerati animali bio se adempiono le condizioni dell'art. 3.1.10 delle direttive.

2.4 Scioglimento della comunità aziendale

Lo scioglimento della CA va notificato immediatamente all'organizzazione di certificazione. Se la CA viene sciolta prima del termine di 4 anni senza cause esterne, la CMP deve verificare se si tratta di un caso di elusione del periodo di conversione e quindi dell'ottenimento di un maggior valore bio con l'inganno. A seconda del risultato sarà richiesto dalle aziende partecipi alla CA il rimborso in parti proporzionali del maggior valore acquisito.

3 Comunità per la tenuta di animali (cta)

Contrariamente a una CA le aziende partner di una CTA sono sempre considerate due aziende indipendenti dal punto di vista del diritto in materia di controllo. Non è più possibile fondare una CTA tra un'azienda Gemma e un'azienda non biologica. Le aziende partner devono accordarsi per la stessa ditta di controllo.

4 Altre forme di collaborazione

Altre forme di collaborazione concernenti l'avvicendamento, l'allevamento, lo scambio di sostanze nutritive e le superfici di compensazione ecologica tra aziende Gemma e aziende convenzionali vanno notificate all'ente di certificazione all'inizio dell'anno di controllo allegando il relativo contratto per la valutazione e l'approvazione.

Le forme di collaborazione tra aziende Gemma vanno notificate unicamente se la collaborazione interessa prescrizioni delle direttive Bio Suisse, della prova che le esigenze ecologiche sono soddisfatte e/o dell'Ordinanza Bio. La notifica deve avvenire entro il 1° gennaio. Non sono possibili comunità di superfici di compensazione ecologica. I contratti esistenti vanno adeguati entro il 31.12.2006.

Base dir.: art. 3.9.1 segg.

CONIGLICOLTURA

Prescrizione della CRP del 26.5.1998, adattata dalla CMP il 20.3.2002

1 Tenuta

Gli animali da allevamento, le rimonte e i conigli da ingrasso vanno tenuti in gruppi (gruppi separati o famiglie). Un impianto per conigli deve essere almeno grande abbastanza da permettere agli animali di compiere senza ostacoli i movimenti specifici della specie (salti, capriole). L'impianto deve disporre di una zona a lettiera.

I conigli devono sempre avere a disposizione oggetti da rodere (rami freschi, legni dolci non tossici, pannocchie secche, carote, fieno o paglia pressati). Gli animali devono potersi comportare conformemente alla loro specie. Non devono presentare anomalie dovute all'allevamento. Gli animali in impianti esterni devono potersi rifugiare in zone protette dalle correnti d'aria, da pioggia e da insolazione diretta. In queste zone il pavimento deve essere asciutto.

2 Gruppi di selezione

Un gruppo di selezione è costituito da al massimo 5 coniglie, un coniglio maschio e i coniglietti fino al raggiungimento dello svezzamento. Tramite un'adeguata strutturazione e suddivisione della gabbia tutti gli animali devono potersi incontrare o evitare.

L'impianto deve disporre di una zona di foraggiamento, di un nido e di una zona di permanenza. Le zone devono essere separate (contatto visivo interrotto). La zona di permanenza deve presentare posti attraenti per distendersi e un posto per ritirarsi per le coniglie madri. Per contro il nido non deve presentare elementi attrattivi per i conigli. In caso di foraggiamento restrittivo la zona di foraggio deve presentare due mangiatoie.

Una coniglia madre da allevamento deve avere la possibilità di costruirsi da sé un nido con fieno e/o paglia in una gabbia di nidificazione. Dopo il parto l'entrata al nido deve poter essere resa inaccessibile alla coniglia madre. Davanti alle entrate dei nidi, il suolo deve essere ricoperto con stame. Ogni coniglia madre deve avere a disposizione un nido. Per le coniglie madri da allevamento devono essere a disposizione superfici sopraelevate inaccessibili o difficilmente accessibili per i coniglietti. Non appena i coniglietti lasciano il nido, essi devono poter disporre di una zona costituita da almeno un'area di riposo oscurata e un'area di foraggiamento luminosa.

3 Rimonte e conigli da ingrasso

Gli animali da ingrasso propri e acquistati devono soddisfare tutti i requisiti contenuti nei capitoli 1 e 2. Le rimonte vanno allevate come animali da ingrasso.

Ogni impianto deve disporre di una zona di ritiro (contatto visivo interrotto) con pareti fisse in cui gli animali possono ritirarsi per riposare o in caso di disturbo.

L'acquisto di rimonte da allevamento fino a 80 giorni d'età è ammesso fino al 31.12.2001. A partire da questa data entra in vigore l'art. 3.1.10 delle direttive.

Fino all'età di 60 giorni sono ammessi al massimo 60 animali per gruppo da ingrasso. Per conigli da ingrasso che oltrepassano questa età sono ammessi al massimo 15 animali per gruppo.

4 Misure zootecniche

La castrazione dei conigli maschi non è ammessa per i gruppi da ingrasso.

5 Foraggiamento

Tutti i conigli devono avere a disposizione in ogni momento sufficiente foraggio grezzo di buona qualità. Gli animali vanno foraggiati per principio unicamente con prodotti vegetali. Foraggio concentrato e miscele di foraggio devono corrispondere ai requisiti Bio Suisse. I conigli devono sempre avere a disposizione acqua fresca e pulita.

Le attrezzature di foraggiamento devono essere ben accessibili agli animali, di facile pulizia e sistemati in modo che possano difficilmente essere sporcati con feci o urina. Gli animali non devono potersi ferire.

6 Superficie delle gabbie senza sfogo

Le superfici sopraelevate (piani) possono essere conteggiate nella misura di un terzo.

Categoria di animali	Dimensioni gabbie
Animali da ingrasso e rimonte	Dimensioni gabbie
Fino all'età di 76 giorni	Almeno 0,15 m ² per animale
A partire dal 77° giorno	Almeno 0,25 m ² per animale
Rifugio	
Fino a 60 giorni:	0,03 m ² per animale
Da 60 giorni:	0,05 m ² per animale
Gruppi di selezione	Almeno 1,6 m ² per coniglia madre incl. posto per coniglietti e maschio

7 Clima della gabbia

Le gabbie per conigli devono ricevere luce naturale e essere ben ventilate. Evitare le correnti d'aria.

8 Tenuta in conigliere convenzionali (allevamento in gabbie)

L'allevamento di conigli in conigliere convenzionali in aziende bio Gemma non è più tollerato. Gli allevamenti di conigli destinati esclusivamente allo svago e al proprio consumo devono adempiere per analogia i requisiti SSRA. Ciò significa che per questi conigli è possibile costruire in una conigliera convenzionale, collegando due o più scompartimenti e inserendo una superficie rialzata, un sistema che adempie i requisiti. Le misure minime per animale definite al capitolo 6 vanno tuttavia rispettate.

I requisiti speciali dell'Ordinanza sulla protezione degli animali per i conigli in gabbie vanno rispettati come condizioni di tenuta minime. Le gabbie devono essere provviste di lettiera. Non vi sono termini di transizione. Le disposizioni generali delle direttive Bio Suisse, art. 3.1.7 a 3.1.9 sul foraggiamento vanno rispettate.

Gli animali devono avere a disposizione regolarmente, almeno una volta alla settimana, un luogo (sfogo all'aperto o coperto) per potersi muovere liberamente.

Osservazione: presso l'Ufficio federale di veterinaria (www.bvet.admin.ch sotto «Mi prendo cura del mio animale») è ottenibile un opuscolo contenente preziose raccomandazioni sull'allevamento di conigli.

Base dir: art. 4.2.1 segg.

CONVERSIONE GRADUALE

Prescrizione della CMP del 22.11.1995, adattata il 18.12.2000 e il 19.8.2003, entrata in vigore il 1.1.2004

1 Introduzione

Secondo le direttive Bio Suisse in linea di massima va convertita all'agricoltura biologica l'intera azienda risp. l'intera superficie aziendale. Vanno osservati gli art. 4.1.1 a 4.1.3 delle direttive Bio Suisse.

Anche in futuro si vuole mantenere il principio della conversione globale dell'azienda. La presente prescrizione si basa sugli articoli da 4.2.1 a 4.2.8 delle direttive Bio Suisse. Giusta l'art. 9 dell'Ordinanza Bio la conversione graduale deve essere autorizzata anche dall'UFAG.

2 Scopo e particolarità

La conversione a tappe (conversione graduale) è uno strumento che permette di ridurre il rischio dovuto alla conversione ad un grado sopportabile per l'azienda senza ledere i principi della credibilità e della controllabilità. In genere possono essere prese in considerazione aziende con una percentuale importante di viticoltura, frutticoltura, floricoltura o con allevamento di maiali o di pollame.

Il permesso per una conversione graduale può essere concesso unicamente ad aziende in prima conversione, vale a dire che le aziende già in conversione Gemma o le aziende biologiche Gemma non possono iniziare la conversione graduale.

2.1 Produzione vegetale

Se una conversione immediata dell'intera azienda comporta rischi eccessivi dal punto di vista della tecnica di produzione o economici, la CMP può autorizzare la conversione graduale di aziende che praticano la viticoltura, la frutticoltura o la coltura di piante ornamentali.

Il piano di conversione va sottoposto alla CMP per la valutazione e l'approvazione entro la scadenza del termine di notifica (31 agosto). Vanno osservate le disposizioni degli art. da 4.2.1 a 4.2.4 delle direttive.

Per quanto riguarda la protezione delle piante e la concimazione, sulle superfici non ancora coltivate in regime biologico valgono le condizioni specifiche per l'azienda della CMP. Vale il principio: il più presto possibile, il più biologico possibile. Le superfici devono essere controllate secondo la prova che le esigenze ecologiche (PER) sono rispettate. La lotta contro le infestanti deve sempre essere conforme alle direttive Bio Suisse.

L'autorizzazione per la conversione graduale viene concessa unicamente se una parte della coltura interessata inizia la conversione già nel primo anno. Nella documentazione di conversione deve essere pianificata anche la futura gestione della coltura.

Al capoazienda spetta la responsabilità che venga impedita qualsiasi dispersione da particelle non ancora coltivate in regime biologico

2.2 Allevamento

Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, la CMP può permettere all'azienda di convertire la detenzione a tappe e secondo le categorie di animali. Prima della scadenza del termine di notifica occorre sottoporre alla CMP un piano di conversione per la valutazione e l'approvazione.

Vanno osservate le disposizioni degli art. da 4.2.5 a 4.2.8 delle direttive.

Per le categorie di animali in conversione graduale, per quanto riguarda il foraggiamento e la provenienza degli animali valgono le condizioni specifiche per l'azienda della CMP. Vale il principio: il più presto possibile, il più biologico possibile. La detenzione, l'allevamento (ET) e la salute degli animali devono essere conformi alle direttive Bio Suisse.

2.3 Durata della conversione graduale

2.3.1 Produzione vegetale

La conversione graduale deve essere conclusa entro al massimo 5 anni. Ciò significa che tutti i rami aziendali e tutte le superfici coltivate devono essere gestite secondo le direttive Bio Suisse al più tardi a partire dal quarto anno e che l'azienda può essere certificata come azienda con la Gemma integrale al più tardi dopo 5 anni.

2.3.2 Allevamento

La conversione graduale deve essere conclusa entro al massimo 3 anni. Per tutte le categorie di animali in conversione graduale i termini di attesa giusta l'art. 3.1.10 delle direttive devono essere conclusi entro la fine del terzo anno. Gli animali e i prodotti animali commercializzati come biologici a conclusione della conversione graduale devono adempiere gli stessi requisiti per quanto concerne la provenienza validi per le aziende in conversione e le aziende bio normali.

3 Piano di conversione

Fanno parte del piano di conversione i seguenti documenti dettagliati dell'intera azienda che vanno aggiornati ogni anno:

3.1 Produzione vegetale

- Rapporto di consulenza del consulente bio o documenti equivalenti

La documentazione deve comprendere i seguenti punti:

- attuale gestione (colture, avvicendamento, impiego di sostanze ausiliarie, programma PI, ecc.);
- piano dei termini previsti (quali superfici, colture saranno convertite e in quale anno);
- riconoscimento aziendale secondo l'Ordinanza federale sulla terminologia agricola e la prescrizione «Globalità aziendale, definizione di azienda per aziende Gemma»;
- descrizione degli impianti produttivi e dei magazzini;
- inventario delle macchine e delle irroratrici, deposito delle sostanze ausiliarie (per le particelle biologiche devono essere a disposizione irroratrici separate e un deposito separato per le sostanze ausiliarie);
- piani delle particelle con le seguenti indicazioni: coltura, varietà, modo di coltivazione, superficie, esposizione e direzione principale del vento;
- tecnica di produzione e impiego di sostanze ausiliarie;
- commercializzazione e dichiarazione previste.

3.2 Allevamento

- Rapporto di consulenza del consulente bio o documenti equivalenti

La documentazione deve comprendere i seguenti punti:

- attuale gestione (indicazione delle superfici, patrimonio zootecnico);
- piano dei termini previsti (quali categorie di animali saranno convertite e quando);
- riconoscimento aziendale secondo l'Ordinanza federale sulla terminologia agricola e la prescrizione «Globalità aziendale, definizione di azienda per aziende Gemma»;
- descrizione delle stalle, delle superfici di sfogo, ecc. (allegare ev. rapporti di controllo URA);
- deposito dei foraggi e delle sostanze ausiliarie (la separazione deve essere garantita);
- tecnica di produzione e impiego di sostanze ausiliarie;
- commercializzazione e dichiarazione previste.

4 **Registrazioni**

4.1 **Produzione vegetale**

Vanno registrati tutti i dati in modo preciso e completo sulla gestione della coltura (concimazione, impiego di prodotti fitosanitari, ecc.), i raccolti e gli acquirenti. Ciò vale sia per le superfici coltivate in modo biologico che per quelle non ancora convertite.

4.2 **Allevamento**

Vanno registrati in modo preciso e senza lacune tutti i dati sulla tecnica di produzione, i foraggi non biologici, il deposito del foraggio, l'acquisto di animali, la commercializzazione e gli acquirenti.

5 **Controllo**

Le aziende in conversione graduale vengono controllate almeno due volte all'anno.

5.1 **Produzione vegetale**

Vengono controllati anche le superfici, i depositi, ecc. non ancora gestiti in regime biologico. La dichiarazione di tutti i prodotti venduti e i punti di vendita devono essere documentati durante il controllo. La CMP o l'organo di controllo possono ordinare analisi dei residui.

5.2 **Allevamento**

Vengono controllati anche gli animali, i depositi ecc. non ancora gestiti in regime biologico. La dichiarazione di tutti i prodotti venduti deve essere documentata durante il controllo.

6 **Certificazione**

In un'azienda in conversione graduale sono possibili al massimo 2 livelli di certificazione, cioè prodotti non biologici e prodotti in conversione o prodotti in conversione e prodotti con la Gemma integrale.

6.1 **Produzione vegetale**

I prodotti provenienti da aziende in conversione graduale possono essere contrassegnati con la Gemma integrale solo a partire dal momento in cui l'azienda non gestisce più superfici convenzionali e se i rispettivi prodotti provengono da superfici gestite in regime biologico per più di 24 mesi.

In caso di produzione parallela di prodotti da livelli di certificazione differenti che esteriormente non sono chiaramente e facilmente distinguibili, per l'intera produzione vale un livello di certificazione inferiore. È esclusa da questa disposizione la viticoltura per la quale, con riserva di un controllo senza lacune del flusso di merce (p. es. rilevamento di quantità nell'ambito dei controlli cantonali della vendemmia) i prodotti di una stessa varietà di vite possono essere certificati e commercializzati distintamente.

6.2 **Allevamento**

Fino all'inizio del termine di attesa dell'ultima categoria di animali in conversione graduale e al rispetto anche delle prescrizioni sulla provenienza e il foraggiamento, tutti gli altri prodotti animali vanno commercializzati con la Gemma di conversione. In seguito i prodotti animali delle categorie di animali che hanno portato a compimento i termini di attesa e di conversione possono essere commercializzati come prodotti biologici.

7 **Procedura per i produttori che desiderano convertire gradualmente la propria azienda**

1. I documenti richiesti dalla prescrizione (vedi dir. art. 4.2.2 capoverso 1) vanno se necessario allestiti in collaborazione con il consulente bio.
2. Tutti i documenti vanno inoltrati entro i termini prescritti alla CMP (entro la scadenza del termine di notifica, vale a dire entro il 31 agosto).
3. Valutazione dei documenti da parte della CMP che definisce le condizioni specifiche per l'azienda.
4. La certificazione come azienda in conversione avviene solo sulla scorta del primo rapporto di controllo da parte dell'ente di certificazione.
5. La conversione graduale deve essere autorizzata sia dalla Bio Suisse che dall'Ufficio federale dell'agricoltura (art. 9 dell'OrdB). I documenti necessari per il permesso dell'Ufficio federale sono ottenibili direttamente presso l'UFAG oppure possono essere scaricati dal sito internet www.blw.admin.ch.

Base dir.: art. 3.1.7

DIVIETO DI FARINE ANIMALI NELL'ALLEVAMENTO BIOLOGICO DI ANIMALI

Decisione del consiglio direttivo del 25.4.1996, adattato dalla CMP il 28.11.2000

La moratoria (divieto) in vigore dal 1° luglio 1996 per l'impiego di farine animali provenienti da scarti della macellazione per maiali e pollame (osservazione: l'impiego di farine animali nell'alimentazione dei ruminanti è vietato da sempre nell'agricoltura biologica) viene adeguata all'Ordinanza Bio in vigore dal 1.1.2001 e sostituita da un divieto generale per tutti gli animali bio:

L'impiego di alimenti per animali contenenti farine animali non è ammesso in agricoltura biologica (basato sull'Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica, allegato 7).

Base Dir.: cap. 3; appendici 3 a 5

FORAGGIAMENTO

Prescrizione della CMP del 22.6.2010, entrata in vigore il 1.1.2011

1 Introduzione ed estensione di validità

Come base per la prescrizione relativa al foraggiamento valgono le disposizioni sul foraggiamento (dir. art. 3.1.7–3.1.9), i requisiti specifici delle specie animali (dir. art. 3.2–3.11) nonché le appendici alle direttive 3–5.

Le prescrizioni per i licenziatari e i trasformatori in azienda contengono le normative per il settore della produzione di mangimi e del foraggiamento senza impiego di tecnologia genetica.

2 Mangimi acquistati

In linea di massima gli animali vanno nutriti con foraggio Gemma. Le deroghe sono contenute nell'appendice 5 delle direttive.

2.1 Mangimi complementari con effetti che vanno oltre i fini nutrizionali

Nella pratica vi sono mangimi complementari che nell'elenco ALP non figurano come mangimi dietetici, ma che hanno un effetto fisiologico che va oltre i fini nutrizionali. Questi prodotti sono commerciati come mangimi complementari e devono figurare nell'elenco dei mangimi Bio Suisse/ALP/FiBL. I mangimi complementari che giusta le raccomandazioni per l'impiego superano per un breve periodo il contenuto massimo nella razione ma che sono conformi alle direttive possono essere impiegati per un periodo limitato nel tempo. Il loro impiego va iscritto nel registro dei trattamenti. I mangimi dietetici e complementari che non sono conformi all'elenco dei mangimi Bio Suisse/ALP/FiBL possono essere impiegati unicamente su ordine del veterinario (è necessaria la conferma scritta nel registro dei trattamenti).

Attualmente non esiste una pasta a base di ferro per l'approvvigionamento con ferro dei suinetti conforme all'elenco dei mangimi Bio Suisse/ALP/FiBL. Con il permesso del veterinario limitato a un anno possono essere impiegate paste a base di ferro convenzionali. L'assenza di OGM tuttavia deve essere garantita e documentata mediante un formulario Infoxgen.

3 Impiego di latte in polvere

3.1 Latte in polvere di qualità Gemma

Il latte in polvere può essere impiegato come complemento alimentare. Il latte in polvere deve essere prodotto con latte Gemma e deve adempiere ai requisiti relativi ai metodi di produzione delle direttive Gemma.

3.2 Alimentazione con latte in polvere come complemento

I giovani mammiferi vanno nutriti con latte non alterato durante un periodo minimo stabilito (dir. art. 3.1.8). Durante questo periodo il latte in polvere può essere impiegato solo come complemento. Per i ruminanti è obbligatoria la somministrazione di foraggio grezzo.

I vitelli da ingrasso vanno abbeverati con almeno 1000 litri di latte intero (latte di mucca inalterato).

3.3 Latte in polvere

L'arricchimento di grasso e la sostituzione di grasso con grassi di origine non lattiera non sono ammessi. Fanno eccezione i grassi vegetali (salvo olio di palma) fino a un massimo dell'1,5% della sostanza secca per legare la polvere.

Base dir.: art. 2.8.1 segg.

FUNGHI COMMESTIBILI

Prescrizione della CRP e della CEL del 19.1.1999, versione rielaborata valida dal 1.1.2009

1 Introduzione

La produzione di funghi Gemma, indipendentemente se si tratta di produzione in campo aperto o in locali coperti, è trattata come produzione di materie prime. Tutti i produttori di funghi Gemma sono pertanto controllati e certificati come aziende agricole e vale il principio della globalità aziendale (cfr. «Globalità aziendale (definizione di azienda per aziende Gemma)»).

I principi inerenti alle norme per la produzione vegetale della Bio Suisse (cap. 2 delle direttive) vanno rispettati integralmente anche nella produzione di funghi commestibili. Si rinvia in particolare al divieto d'impiego di fitofarmaci e concimi chimici di sintesi.

2 Conversione

Su richiesta la CMP può concedere ai produttori di funghi Gemma un periodo di conversione inferiore a due anni, a condizione che l'azienda non produca più funghi convenzionali e che il capoazienda disponga di una formazione sufficiente per la produzione di funghi biologici. Per i produttori di funghi il termine di annuncio non è limitato al 1° gennaio.

3 Substrati

I produttori di substrati che forniscono substrati bio a produttori di funghi Gemma sono controllati e certificati come aziende di trasformazione. I produttori di substrati sono tenuti a stipulare un contratto di licenza con Bio Suisse.

In caso di produzione propria esclusiva la ricetta del substrato deve essere presentata all'ispettore. In caso di dubbio l'ispettore si consulta con la CMP. Il flusso di merce per quanto riguarda l'apporto delle componenti del substrato e dell'allontanamento del substrato consumato va iscritto in un registro.

Per la coltivazione di funghi conforme ai requisiti Gemma può essere impiegato unicamente materiale di partenza organico e/o minerale ammesso giusta le direttive Bio Suisse e l'Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica, allegato 2, cifra 4 (dir. art. 2.8.1).

Almeno il 75 % del peso di ogni singola componente del substrato di origine agricola deve provenire da produzione biologica.

3.1 Paglia nel substrato

La paglia nel substrato deve provenire nella misura del 100 % da produzione biologica. In primo luogo va impiegata paglia proveniente da aziende Gemma (convertite o in conversione), in secondo luogo paglia proveniente da aziende interamente convertite svizzere o estere. Per ogni partita di paglia importata deve essere a disposizione una conferma della conversione globale. Ciò vale anche per produttori che importano paglia biologica.

3.2 Letame nel substrato

Il letame nel substrato deve provenire nella misura del 100 % da aziende interamente convertite. In caso di non disponibilità la CMP (risp. la CMI) può concedere un permesso speciale per l'impiego di letame non biologico fino a un massimo del 25 % dell'intera parte di letame (calcolato in sostanza secca, prima del compostaggio).

3.3 **Deroga per letame di cavallo**

Con un permesso speciale della CMP il letame di cavallo non biologico può essere considerato parte del substrato biologico alle seguenti condizioni:

- la pensione per cavalli impiega nell'arco di tutto l'anno paglia bio al 100 % (rispettando le prescrizioni contenute nel capitolo «paglia nel substrato»);
- i cavalli devono essere foraggiati secondo gli art. 3.1.8 e 3.1.9 delle direttive Bio Suisse;
- le disposizioni della presente deroga devono essere disciplinate contrattualmente tra il produttore di substrato e la pensione per cavalli. Per contratto la pensione per cavalli deve concedere il diritto di controllo.

3.4 **Cessione del substrato consumato**

Il substrato va ceduto al fornitore di letame o a un'azienda biologica. La cessione a giardinieri hobbyisti è ammessa.

4 **Produzione di funghi commestibili**

4.1 **Provenienza del micelio**

Se è disponibile, va impiegato micelio biologico di buona qualità. La non disponibilità deve essere confermata dall'ufficio semente del FiBL.

4.2 **Terra di copertura**

L'impiego di torba nella terra di copertura va limitato il più possibile. La CMP può definire ulteriori requisiti per la terra di copertura.

Base dir.: art. 4.1.1

GLOBALITÀ AZIENDALE (DEFINIZIONE DI AZIENDA PER AZIENDE GEMMA)

Prescrizione della CMP del 22.11.1995, adattata il 14.8.1996, il 13.12.2001 e il 27.4.2004, entrata in vigore il 1.1.2005

1 Principio

Secondo le direttive Bio Suisse (art. 4.1.1) in linea di massima va convertita all'agricoltura biologica l'intera azienda.

2 Obiettivi

La presente prescrizione serve a contribuire che

- l'agricoltura biologica rimanga credibile come gestione aziendale globale;
- i requisiti dell'agricoltura biologica siano controllabili;
- il principio della conversione globale dell'azienda venga rinforzato;
- vengano impediti costrutti puramente giuridici o la separazione di parti dell'azienda allo scopo di mascherare conversioni graduali;
- in caso di divisione dell'azienda vengano a crearsi due unità aziendali autonome e indipendenti ai sensi della presente prescrizione.

3 Definizione di azienda

Per azienda agricola ai sensi dell'agricoltura biologica secondo le direttive Bio Suisse si intende un'impresa, rispettivamente uno o più stabilimenti di produzione che, rappresenti un'unità di terreno, edifici, inventario e manodopera.

Le aziende Gemma devono adempiere le seguenti condizioni:

- a) L'azienda deve essere costituita da un'unità di terreno, edifici, inventario e manodopera. Devono essere a disposizione gli edifici necessari alla gestione. L'inventario deve comprendere almeno i macchinari e gli attrezzi necessari per il disbrigo dei lavori quotidiani. L'azienda deve avere a disposizione manodopera propria e la parte principale dei lavori colturali va eseguita da questo gruppo di collaboratori assegnato in modo fisso all'azienda. Questi collaboratori devono conoscere le direttive e seguire corsi di perfezionamento in agricoltura biologica.
- b) L'azienda deve essere indipendente. Un'azienda è indipendente quando presenta un flusso di merci indipendente da altre aziende agricole (p. es. prodotti, mangimi, sostanze ausiliarie, ecc.), dispone di una contabilità propria e viene gestita da un capoazienda responsabile e competente il quale non può essere responsabile per un'altra azienda o un altro stabilimento di produzione gestiti in modo non biologico. L'azienda inoltre deve essere riconoscibile all'esterno con un'immagine propria e inconfondibile (ragione sociale, carta intestata, materiale da imballaggio e di dichiarazione, indirizzo dell'azienda).
- c) L'azienda deve disporre di un centro dell'azienda territorialmente riconoscibile come tale. Per centro dell'azienda si intende il luogo in cui si trova l'edificio principale e il centro operativo dell'azienda. Nel centro dell'azienda vengono prese le decisioni operative più importanti (organizzazione del lavoro e dell'azienda) e elaborati e amministrati i documenti dell'azienda (piani colturali, documenti di controllo, ecc.).

Per essere riconoscibile occorre un indirizzo proprio e inconfondibile dell'azienda con edifici indipendenti. L'indipendenza e la riconoscibilità territoriale non devono essere pregiudicate da edifici di un'unità aziendale non biologica.

4 Divisioni di aziende

Suddivisione di un'azienda esistente in un'azienda biologica e un'azienda non biologica risp. separazione di un'azienda biologica da un'azienda non biologica esistente.

Le divisioni di aziende nonché il riconoscimento di stabilimenti di produzione devono essere in precedenza autorizzati dalla CMP. Tutti i documenti necessari a questo scopo vanno inoltrati all'ente di certificazione, il quale sottopone la documentazione con la proposta alla CMP.

Nel caso di divisioni aziendali, la globalità aziendale deve essere definita chiaramente all'inizio della conversione, stabilendo per iscritto l'assegnamento degli edifici, dell'inventario e della manodopera. Successive mutazioni di superfici tra queste aziende sono possibili unicamente dopo un periodo di attesa di 5 anni, salvo nel caso in cui l'azienda non biologica viene convertita all'agricoltura biologica secondo le direttive Bio Suisse.

5 Rilevamento di aziende

Rilevamento di un'azienda non biologica da parte di un'azienda Gemma.

Lo stato di riconoscimento dell'azienda Gemma non subisce modifiche con il rilevamento di un'azienda non biologica. Per lo stato di riconoscimento delle superfici fa stato la prescrizione «Coltivazione di nuove superfici». Per il rilevamento degli animali non biologici valgono le disposizioni delle direttive (art. 3.1.10) sulla provenienza degli animali. Il rilascio di permessi speciali è possibile ed è disciplinato nel catalogo dei criteri per il rilascio di permessi speciali. I periodi di attesa vanno osservati.

6 Legami con aziende non riconosciute Gemma

Qualora partner della gestione aziendale (coniugi/conviventi, membri della società semplice o della s.r.l. che gestisce l'azienda Gemma o partenariati simili) gestiscono aziende agricole proprie non biologiche o partecipano alla loro gestione, Bio Suisse può tollerare questa situazione a condizione che la presente prescrizione sia interamente adempiuta e se le aziende interessate sono registrate come più aziende risp. stabilimenti di produzione presso l'Ufficio per l'agricoltura o se al massimo una delle aziende risulta essere un'azienda agricola giusta l'Ordinanza sulla terminologia agricola. Sull'elenco delle particelle dell'azienda Gemma non possono figurare superfici non biologiche.

Un riconoscimento delle autorità quale azienda o stabilimento di produzione non deve essere necessariamente ripreso dalla Bio Suisse. Ciò significa che la Bio Suisse, sulla scorta della presente prescrizione, può rifiutare un'azienda o uno stabilimento di produzione riconosciuto dalle autorità o imporre ulteriori condizioni.

7 Attività accessoria e lavoro per conto terzi

In linea di massima gli agricoltori Gemma sono liberi di esercitare tutte le attività lavorative non agricole. Per tali attività non ha luogo alcun controllo. Tuttavia in alcuni casi, per motivi di credibilità dell'agricoltura biologica, vi sono delle restrizioni.

In nessun caso possono essere depositate, vendute o impiegate nell'azienda Gemma sostanze ausiliarie non ammesse in relazione con un'attività lavorativa accessoria risp. principale non agricola.

I mangimi non biologici possono essere depositati in un'azienda Gemma (p. es. in caso di commercio o deposito di mangimi) se sono adempiute le seguenti condizioni:

- i mangimi depositati devono essere imballati e provvisti dell'etichetta;
- va tenuta una esatta contabilità del deposito;
- il locale, risp. il luogo di deposito dei mangimi non biologici deve essere chiaramente contrassegnato;
- nessun deposito di mangimi OGM e di mangimi medicinali.

7.1 **L'attività accessoria retribuita**

Definizione: certificato di salario da parte del datore di lavoro, AVS dedotta dal datore di lavoro. L'attività accessoria retribuita è per principio possibile senza restrizioni (es. collaborazione in una cooperativa agricola, in un'industria chimica, rappresentanza commerciale di prodotti fitosanitari o di mangimi, ecc.). Un'attività che non può essere esercitata come indipendente (impiego di sostanze ausiliarie non bioconformi) non può essere esercitata nemmeno nel rapporto d'impiego del coniuge e del convivente.

7.2 **L'attività accessoria indipendente**

Definizione: imposizione fiscale come lavoratore indipendente, conteggio AVS proprio. L'attività accessoria indipendente per principio è possibile.

7.2.1 **Attività non agricole**

Per attività non agricole non esistono restrizioni. La trasformazione risp. il commercio di prodotti agricoli non biologici nel quadro di un'attività accessoria nell'azienda Gemma è possibile. Le condizioni precise sono disciplinate nella prescrizione «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta».

7.2.2 **Attività agricole**

La gestione di un'impresa agricola per conto terzi è possibile, tuttavia non possono essere impiegate sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura biologica. Eccezione: la semina per conto terzi di semente trattata è ammessa, tuttavia la semente non può essere depositata nell'azienda Gemma e i macchinari vanno puliti fuori dall'azienda Gemma.

Il commercio di animali non biologici è ammesso, il commercio di bestiame deve avvenire separatamente dall'azienda agricola (numero BDTA proprio) e gli animali non possono essere stabulati nell'azienda Gemma.

Giardinaggio paesaggistico: su espresso desiderio del mandante possono essere impiegate sostanze ausiliarie non ammesse su terreni non sfruttati come terreni agricoli.

8 **Affitto, locazione e sfruttamento**

L'affitto di terreno e di stabili agricoli a aziende non riconosciute Gemma (per lo sfruttamento agricolo) è ammesso unicamente con un contratto d'affitto approvato dal Cantone. La gestione non conforme ai requisiti Gemma non deve pregiudicare la riconoscibilità e l'indipendenza dell'azienda Gemma, ciò significa che gli stabili agricoli affittati non possono trovarsi nel centro dell'azienda o nelle sue immediate vicinanze. Questo vale anche per una eventuale cessione in diritto di superficie di terreni o di stabili aziendali. Gli alveari non sono soggetti alla presente normativa e possono essere affittati a gestori non biologici anche all'interno del centro dell'azienda.

L'affitto di interi locali di deposito o di refrigerazione per il deposito di prodotti agricoli non biologici è possibile. I locali affittati vanno tuttavia chiaramente contrassegnati e l'ente di controllo dell'azienda biologica deve poter accedere a questi locali. Un deposito per mangimi sfusi può essere affittato unicamente se l'azienda Gemma non deposita gli stessi mangimi per proprio uso.

I prodotti provenienti da superfici non facenti parte della superficie aziendale di un'azienda Gemma non possono essere commercializzati con il marchio Gemma (eccezione: raccolta di piante e frutti selvatici giusta le direttive e la prescrizione Bio Suisse).

In caso di cessione dello sfruttamento di una determinata superficie o coltura dell'azienda Gemma a un'azienda non biologica, la direzione aziendale dell'azienda Gemma rimane interamente responsabile del rispetto delle direttive (p. es. sfruttamento degli alberi da frutta su prato Gemma da parte di un affittuario non bio).

L'affitto di stalle finora non gestite in regime biologico (p. es. pollai) è possibile purché esista una chiara separazione spaziale dall'azienda non riconosciuta Gemma, i lavori siano effettivamente eseguiti da manodopera dell'azienda Gemma e esistano chiari rapporti giuridici (contratto d'affitto approvato, incl. superficie di sfogo).

9 **Partecipazioni**

La direzione aziendale di un'azienda Gemma non deve avere una funzione direttiva in un'azienda agricola non biologica, in un'azienda con allevamento di bestiame industriale o in una parte di un'azienda non biologica (per funzione direttiva si intende diritto di partecipazione alle decisioni aziendali, competenze finanziarie o simili).

La partecipazione puramente finanziaria della direzione aziendale di un'azienda Gemma (p. es. comunità ereditaria, SA, ecc.) a un'azienda non biologica non è vietata.

Base dir.: art. 3.3.1 segg.

PECORE – LATTE E CARNE

Prescrizione della CRP del 13.5.1997, adattata dalla CMP il 24.7.2006, entrata in vigore il 1.1.2007

1 **Dimensioni**

I valori minimi delle dimensioni degli ovili sono elencati nelle «Direttive per la custodia di ovini» dell'UFVet.

Valori minimi delle dimensioni degli ovili in m² per animale per pecore da carne e da latte:

pecora senza agnelli	1,0
pecora con agnelli	1,5
agnelli svezzati/agnelli da ingrasso	0,5
agnelli di un anno	0,7
montoni	1,5

2 **Medicina veterinaria**

La cura della rogna o di altri ectoparassiti può avvenire unicamente quando sussistono chiari sintomi e previo accordo con il veterinario. Va data la preferenza a rimedi naturali che non siano chimici di sintesi. Prima dell'alpeggio possono essere impiegati i rimedi prescritti dalle autorità.

3 **Interventi zootecnici**

L'accorciamento della coda eccezionalmente ammesso secondo l'art. 3.1.12 delle direttive va iscritto nel registro di stalla per il controllo.

Base dir.: art. 3.1.8, 3.1.10, cap. 3.6, 3.7, 3.8

POLLICOLTURA

Prescrizione della CMP del 16.10.2002, ultimo adattamento il 22.6.2010, entrata in vigore il 1.1.2011

1 Introduzione

Con la formulazione dei requisiti di produzione per la tenuta di animali riproduttori e per l'incubazione, tutti i livelli di produzione nella vita delle galline ovaiole Gemma e del pollame da ingrasso Gemma sono conformi ai principi dell'agricoltura biologica.

Con la decisione della CMP del 02.11.1999 l'incubazione è considerata una produzione agricola. Per il pollame che non è disciplinato nella presente prescrizione fa stato l'Ordinanza sulla protezione degli animali.

2 Provenienza e centri d'incubazione

2.1 Provenienza

2.1.1 Animali riproduttori

I pulcini che diventano animali riproduttori possono essere di provenienza non biologica. Per gli animali riproduttori valgono gli stessi requisiti come per le galline ovaiole.

2.1.2 Uova da cova

Le uova da cova per principio devono provenire da animali riproduttori Gemma. Deve tuttavia essere garantita la molteplicità delle linee. Per le razze ibride da uova e da ingrasso, in caso di scarsità temporanea di uova da cova, possono essere impiegate con un permesso speciale uova da cova di animali riproduttori non biologici allevati in Svizzera. Per tutte le altre specie di pollame possono essere impiegate uova da cova non biologiche.

2.1.3 Pulcini Gemma

In linea di massima i pulcini Gemma devono provenire da un centro d'incubazione certificato Gemma. Se nei centri d'incubazione Gemma non sono disponibili pulcini di qualità equivalente, nel quadro di un permesso speciale rilasciato dalla CMP è possibile la stabulazione di pulcini non biologici di ibridi da uova e da ingrasso provenienti da un centro d'incubazione non biologico.

Per tutte le altre razze e specie di pollame vale: se gli animali provenienti da aziende bio non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se i pulcini sono stabulati al più tardi tre giorni dopo la nascita.

2.2 Controllo della provenienza e flusso di merce

Il centro d'incubazione rilascia un passaporto per ogni branco di pulcini. In collaborazione con le organizzazioni di allevatori, la CE Uova e la CE Carne definiscono i dati rilevanti sul passaporto per gli animali. Il passaporto garantisce la rintracciabilità e contiene informazioni sullo stato di salute e sullo sviluppo degli animali (iniziando da pulcini di animali riproduttori: provenienza, avvenimenti particolari, stato di salute, vaccinazioni, ecc.). Il passaporto per gli animali accompagna gli animali fino al pollaio delle galline ovaiole o al pollaio per la fine dell'ingrassamento dei polli. Con un passaporto per animali valido non è necessario un certificato.

2.3 Centro d'incubazione

2.3.1 Requisiti

Nei locali di lavoro e d'incubazione vi deve essere sufficiente luce diurna. Possono essere installate unicamente lampade che non producono un «effetto stroboscopio» come lampadine ad incandescenza o lampade ad alta frequenza.

I disinfettanti impiegati devono essere elencati nell'elenco dei mezzi d'esercizio. Una volta alla settimana risp. almeno dopo ogni schiusa occorre prelevare campioni di meconio, di uova con pulcini morti non sgusciati o di polvere del centro d'incubazione per accertare la presenza di germi infettivi rilevanti.

Nel caso di incubazione per conto terzi nel raggio di 250 m non deve aver luogo commercio di pollame né può essere tenuto pollame. Per contenere i costi per i pulcini Gemma, un centro d'incubazione deve ammettere anche l'incubazione per conto terzi a condizione che per gli animali riproduttori e le uova da cova estranei siano osservate le norme di igiene.

2.4 Concetto di vaccinazione e di igiene

Le prescrizioni delle organizzazioni di allevatori possono essere adeguate in accordo con la CE Uova e i centri d'incubazione.

I programmi di vaccinazione e di esame dei branchi di animali riproduttori e dell'allevamento di pollastrelle sono elaborati dalle organizzazioni di allevatori bio. Alla CE Uova spetta il diritto di consultazione. Nuove scoperte della medicina complementare sono inseriti nel programma.

Per l'incubazione per conto terzi l'allevatore di animali riproduttori ogni tre settimane deve analizzare campioni di feci e di uova per individuare la presenza di germi rilevanti di infezione come Salmonella enteritidis e E. coli.

3 Galline ovaiole e allevamento di pollastrelle

3.1 Controllo iniziale

I pollai con oltre 450 posti per galline ovaiole, rispettivamente 900 posti per pollastrelle vanno collaudati da un ispettore specializzato soprattutto per quanto riguarda il sistema di stabulazione, la densità d'occupazione e lo sfogo.

3.2 Controllo della salmonellosi

Tutte le aziende che praticano la commercializzazione di uova biologiche devono far eseguire annualmente almeno un'analisi per individuare la presenza di Salmonella enteritis, preferibilmente tra la trentesima e la quarantesima settimana (esame batteriologico di un campione di feci collettivo o prova degli anticorpi eseguita su 20 uova). Nelle aziende nelle quali una parte delle galline vecchie rimane nella popolazione che viene completata con pollastrelle (non un sistema di entrata e uscita), l'analisi va eseguita su tutti gli animali. Il rapporto delle analisi delle pollastrelle (15°–20° settimana di vita) va consegnato al detentore di galline ovaiole. I rapporti delle analisi vanno presentati in occasione del controllo.

3.3 Tenuta degli animali

3.3.1 Evacuazione del letame

Tutte le superfici a rastrelliera o a griglie computabili devono disporre di un impianto di evacuazione del letame situato direttamente sotto alla griglia (nastri trasportatori delle feci, saracinesche o assi per le feci con evacuazione manuale e simili).

I pollai che ospitano più di 100 GO vanno puliti almeno ogni due settimane ad eccezione delle superfici per razzolare e dell'area con clima esterno (ACE). Il pollaio delle pollastrelle va pulito al più tardi 6 settimane dopo la stabulazione.

3.3.2 Abbeveratoio

Il sistema di abbeveraggio deve essere concepito in modo da permettere agli animali di assimilare acqua da una superficie di acqua aperta. Gli abbeveratoi a tettarella sono inoltre tollerati per pollastrelle fino al 42° giorno di vita.

3.3.3 Luce del giorno

L'area di attività (area per razzolare, area di foraggiamento e area di abbeveramento) deve essere illuminata con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux.

3.3.4 Galli

In ogni branco si raccomanda di tenere da uno a tre galli ogni 100 galline.

3.3.5 Numero massimo di animali

Per il preallevamento di pulcini destinati alla produzione di galline ovaiole per il proprio pollaio per pollastrelle, durante le prime 6 settimane di vita possono essere stabulati nello stesso edificio fino a 8000 (invece di 4000) animali.

3.4 **Pascolo**

Può essere computata all'area di uscita unicamente la superficie effettivamente utilizzata dalle galline. A questo scopo essa deve essere adeguata alle esigenze della gallina e disporre di strutture di protezione come cespugli, alberi, reti di protezione o tettoie e simili. La distanza tra le aperture dell'area di uscita e i primi elementi della struttura nonché tra i singoli elementi fra loro non deve superare 20 m. Il pascolo, se dispone delle strutture adeguate alle esigenze degli animali, può essere computato fino a una distanza massima di 120 m.

A partire da mezzogiorno alle GO va concessa l'uscita al pascolo durante il 50 % almeno del giorno naturale. Il periodo di uscita va possibilmente esteso alle ore serali. In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, per esempio in caso di forte vento, forte pioggia o di temperature molto basse in rapporto all'età degli animali l'accesso al pascolo può essere limitato o tralasciato. Se il pascolo è inzuppato e come pure durante il riposo vegetativo, si può concedere agli animali di uscire in una corte scoperta invece che dare loro accesso al pascolo. Ciò deve essere annotato nel registro delle uscite. La corte deve essere ricoperta a sufficienza di materiale adeguato e le dimensioni devono corrispondere alle misure contenute nella tabella 1 della presente prescrizione.

Nell'allevamento di pollastrelle e nella stia di deposizione fino al 144° giorno di vita il periodo di attività può essere adeguato al programma di illuminazione delle organizzazioni di allevamento.

3.5 **Costruzione del pollaio**

3.5.1 **Nidi**

I nidi vanno preferibilmente ricoperti di paglia o stame. Quale materiale per il nido sono anche ammessi supporti morbidi in materia sintetica deformabile o tappeti erbosi.

3.5.2 **Calcolo del patrimonio zootecnico**

Sono accettati unicamente sistemi di stabulazione con permesso definitivo o a termine dell'Ufficio federale di veterinaria (UFVet) con il relativo numero di autorizzazione UFVet. Per quanto riguarda le costruzioni eseguite in proprio, prima della messa in esercizio ne va verificata la conformità con la protezione degli animali. Per il calcolo delle superfici praticabili valgono le basi di calcolo dell'UFVet con le seguenti deroghe: le griglie e le superfici di volo nonché i posatoi davanti ai nidi non fanno parte della superficie praticabile computabile.

Regime transitorio:

Nuovi impianti di sistemi costruiti entro il 31.12.2002 con al massimo il 10 % delle superfici grigliate necessarie al sistema e rilevanti per il patrimonio zootecnico senza impianto di evacuazione delle feci sono tollerati fino al 31.12.2012.

3.6 **Area con clima esterno**

L'area con clima esterno (ACE) deve offrire sufficiente protezione dal tempo e da predatori (volpe, faina, astore, ecc.). L'ACE deve essere strutturata e disporre di un bagno di polvere nonché di lettiera adeguata. Tra l'ACE e il pollaio deve sempre essere garantita una buona circolazione degli animali. L'ACE deve presentare un'altezza libera di 150 cm per pollai fissi e di 120 cm per pollai mobili.

L'ACE non integrata deve essere accessibile alle GO durante tutto il giorno (eccezioni giusta programma URA). Alle pollastrelle va concesso l'accesso all'ACE corrispondente al programma di allevamento. In caso di temperature molto basse vanno tenute aperte aperture larghe almeno 35 cm per ogni cento GO.

3.6.1 **Sistemi di stabulazione con ACE integrata**

L'ACE può essere computata alla superficie praticabile se è accessibile agli animali attraverso tutte le aperture del pollaio durante l'intero periodo di attività (fase illuminata, luce del giorno e artificiale) e se dispone di saracinesche automatiche e di illuminazione. Di notte l'occupazione massima di 8 GO/m² (15 pollastrelle/m²) non deve essere superata.

Le soglie nelle aperture dal pollaio all'ACE non devono superare i 30 cm di altezza.

3.6.2 Sistemi di stabulazione con ACE più bassa

Per superare importanti differenze di livello tra il pollaio e l'ACE vanno offerti agli animali adeguati elementi di salita e discesa.

Se l'ACE si trova a un livello più basso del pollaio vanno osservati i seguenti criteri:

- l'altezza massima del gradino è 50 cm.
- nei pollai per pollastrelle la differenza massima di livello è di 1,2 m.
- in caso di differenze di livello di oltre 1,5 m nei pollai per galline ovaiole occorre costruire dei balconi alle aperture del pollaio profondi almeno 1 m e ricoperti con stame. Il bordo perimetrale deve essere alto almeno 10 cm.
- gli elementi di salita e discesa devono presentare una larghezza di almeno 35 cm per ogni 100 animali.
- i balconi possono essere computati alla superficie dell'ACE al massimo in misura del 20 %, se la superficie sottostante presenta un'altezza libera di almeno il 60 % della profondità dei balconi (esempio: se il balcone è profondo 1,5 m, la superficie sottostante deve presentare un'altezza di almeno 0,9 m). Le superfici la cui altezza libera non raggiunge il 60 % richiesto o che non raggiungono l'altezza di 60 cm non possono essere computate.
- la computabilità è data solo se i balconi ACE sono costruiti per superare il dislivello tra il pollaio e l'ACE.

3.6.3 Sistemi di stabulazione con ACE più alta

Per superare importanti differenze di livello tra il pollaio e l'ACE vanno offerti agli animali adeguati elementi di salita e discesa.

Se l'ACE si trova a un livello più alto del pollaio vanno osservati i seguenti criteri:

- le superfici a griglia necessarie affinché le GO possano uscire all'esterno a un livello superiore vanno ripulite del letame.
- la distanza orizzontale dalla voliera alle superfici ausiliarie a griglia non deve superare 120 cm.
- per le uscite attraverso il soffitto gli elementi di salita e discesa devono essere larghi almeno 35 cm per ogni 100 animali.

3.7 Condizioni per più pollai

Sono considerate unità di pollaio uno o più edifici in cui sono tenute complessivamente al massimo 2000 GO (4000 pollastrelle). Sono ammesse più unità di pollaio per azienda a condizione che siano adempiti i seguenti punti:

- a) le unità devono essere indipendenti e va rispettata una distanza da un edificio all'altro di almeno 20 m. In casi motivati la CMP può concedere deroghe.
- b) le superfici di pascolo devono essere separate da una zona non sfruttabile dal pollame di almeno 10 m di larghezza. (All'interno di un'unità di pollaio non vi sono prescrizioni di distanza.)

3.8 Piccole popolazioni

Per allevamenti fino a 20 GO vale l'applicazione per analogia della presente prescrizione.

3.9 Induzione regolata della muta

La muta può essere provocata artificialmente per prolungare la produttività, ma non prima della 60^a settimana di vita. Durante la fase di almeno 14 giorni con un'alimentazione povera di sostanze nutritive va chiuso l'accesso al pascolo per impedire un'ulteriore assunzione di sostanze nutritive.

Tutti i dati e le indicazioni rilevanti per le galline ovaiole e gli animali da allevamento sono contenuti nella tabella 1 «tabella delle dimensioni per galline ovaiole e animali da allevamento» alla fine di questa prescrizione.

4 **Pollame da ingrasso**

4.1 **Scelta della razza**

Le razze ammesse per la produzione Gemma sono elencate nelle norme di attuazione.

4.1.1 **Polli da ingrasso**

I polli da ingrasso Gemma devono essere ingrassati durante almeno 63 giorni. L'aumento medio giornaliero fino al 63° giorno di vita non deve superare 27,5 g.

4.1.2 **Tacchini**

Vanno preferiti ibridi leggeri e medi. Devono essere adempiuti i presupposti fisici per un comportamento conforme alla specie.

4.1.3 **Anatre e oche**

Il pollame di razza è ammesso. Gli ibridi da ingrasso devono essere approvati dalla CMP.

4.2 **Tenuta degli animali**

4.2.1 **Densità di carico preingrassamento di polli**

La densità non deve superare 40 animali/m² al massimo al 28° giorno di vita. Se gli animali sono trasferiti sin dal 21° giorno, è possibile una densità fino a 50 animali/m².

4.2.2 **Densità ingrasso di polli**

Durante l'ingrasso la densità nel pollaio non deve superare 20 kg/m². Con un'area con clima esterno computabile, nel pollaio è possibile una densità fino a 25 kg PV/m².

4.2.3 **Luce del giorno**

L'area di attività deve essere illuminata con luce diurna d'intensità pari ad almeno 15 lux.

4.3 **Uscita al pascolo**

Agli animali da ingrasso va concessa l'uscita al pascolo durante il 75 % almeno del giorno naturale. In caso di condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli l'uscita può essere limitata nel tempo o tralasciata. L'uscita al pascolo va effettuata preferibilmente nelle ore mattutine o serali. Per la superficie di pascolo per i polli può essere computata una distanza massima dallo sfogo di 40 m.

Se per le temperature estreme persistenti e il terreno gelato non è possibile spostare la stalla mobile e il recinto elettrico, lo sfogo inerbato può rimanere al medesimo posto per un secondo periodo d'ingrassamento.

4.4 **Aperture per l'uscita**

Le aperture verso l'ACE vanno proporzionate e distribuite in modo che gli animali possano circolare senza problemi e limiti.

4.5 **Area con clima esterno**

L'area con clima esterno (ACE) deve essere accessibile agli animali durante tutto il giorno e deve essere coperta e protetta dal vento. In caso di temperature molto basse, l'uscita quotidiana nell'ACE, in considerazione dell'età degli animali, può essere limitata. Questa limitazione è possibile solo finché la densità nel pollaio non supera 20 kg PV/m². Se i polli da ingrasso sono più pesanti, l'ACE deve essere accessibile durante tutto il giorno.

Per il calcolo della superficie della stalla può essere computato il 50 % della superficie dell'area con clima esterno. Nelle nuove costruzioni si raccomanda di inserire una serranda automatica tra il pollaio e l'ACE.

4.6 **Bagno di sabbia**

Il bagno di sabbia deve essere integrato nell'ACE e protetto dall'umidità.

4.6.1 **Polli da ingrasso**

Durante l'ingrassamento il bagno di sabbia deve essere profondo almeno 5 cm.

4.6.2 **Tacchini da ingrasso**

Durante l'ingrassamento il bagno di sabbia deve essere profondo almeno 10 cm.

4.7 Condizioni per pollai fissi

Sono considerate unità di pollaio uno o più edifici in cui può essere tenuto il numero massimo di animali di due branchi (oche, tacchini, anatre, preingrasso di polli), per la fine dell'ingrassamento di polli di 4 branchi. La grandezza massima dei branchi è disciplinata nella tabella 2.

Sono ammesse più unità di pollaio per azienda a condizione che siano adempiuti i seguenti due punti:

- a) Le unità di pollaio devono essere indipendenti e devono essere distanti almeno 20 m l'una dall'altra. In casi motivati la CMP può concedere deroghe.
- b) Le superfici di pascolo devono essere separate da una zona non sfruttabile dal pollame di almeno 10 m di larghezza. (All'interno di un'unità di pollaio non vi sono prescrizioni di distanza.)

4.8 Alimentazione

Durante l'ingrasso il mangime deve essere costituito dal 50 % almeno di cereali e può contenere fino al 5 % di sottoprodotti cerealicoli.

A partire dal 1.1.2011 il mangime somministrato allo stadio dell'ingrasso deve contenere almeno il 65 % di cereali tenendo presente che può essere computato un massimo del 15 % di sottoprodotti cerealicoli.

Tutti i dati e le indicazioni rilevanti per il pollame da ingrasso sono contenuti nella tabella 2 «tabella delle dimensioni per pollame da ingrasso» alla fine di questa prescrizione.

5 Allevamento di quaglie

5.1 Allevamento

I recinti e le voliere devono essere costruiti e attrezzati in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo e gli animali non possano fuggire. In un pollaio strutturato a più zone climatiche le quaglie devono poter sviluppare il più possibile liberamente il loro comportamento naturale. In ogni scomparto del pollaio possono essere tenute al massimo 150 quaglie o 33 kg PV. Un pollaio può ospitare al massimo 1500 quaglie. Giusta l'OPAn le quaglie giapponesi devono essere protette da temperature estreme, freddo e vento. Occorre impedire una grande densità di polvere mediante un'adeguata aerazione e una pulizia regolare.

5.1.1 Luce

Il pollaio deve essere illuminato con luce diurna naturale. L'intensità di illuminazione nell'area degli animali deve essere pari ad almeno 15 lux. La fase illuminata non deve essere allungata artificialmente a più di 16 ore.

5.1.2 Densità di animali

- L'intera superficie di attività di uno scomparto del pollaio con area con clima esterno coperta deve essere pari ad almeno 2,5 m², indipendentemente dal numero di animali.
- Nel pollaio possono essere tenute al massimo 15 quaglie femmine o 3,3 kg PV per m².
- Nell'area coperta con clima esterno possono essere tenute al massimo 25 quaglie femmine o 5,5 kg PV per m².
- Nel pollaio a più zone climatiche integrato con accesso permanente all'area con clima esterno, durante il periodo di attività possono essere tenute sull'intera area di attività senza sfogo inerbito 10 quaglie femmine o 2,2 kg PV al m². Durante la fase oscura sono ammesse nel pollaio al massimo 20 quaglie ovaiole o 4,4 kg PV per m².

5.1.3 **Strame**

Almeno il 50 % del pollaio deve essere ricoperto con strame. Come materiale da strame possono essere impiegati materiali naturali come paglia, paglia trinciata, gluma di spelta o di avena e simili.

5.1.4 **Bagno di polvere**

Il bagno di polvere può essere offerto nell'area con clima esterno. Ogni 100 quaglie o 22 kg PV devono avere a disposizione una superficie di 0,4 m² di bagno di polvere. La superficie minima deve essere di 30 x 35 cm. Per il bagno di polvere profondo almeno 5 cm sono idonei i seguenti materiali: terra fine, sabbia fine, asciutta, non lavata mischiata con terra fine.

5.1.5 **Sfogo inerbato protetto**

Lo sfogo inerbato protetto deve essere per la maggior parte inerbato e deve contenere strutture adatte come cespugli, grossi massi, grandi pezzi di legno e un rifugio. Per proteggere gli animali nella zona raggiungibile dalle quaglie va fissata una rete con larghezza della maglia di 12 x 12 cm. All'infuori di questa zona la larghezza delle maglie può essere superiore. Gli animali non devono poter infilare la testa tra le maglie. Lo sfogo protetto deve misurare almeno 2,5 m², indipendentemente dal numero di animali. Ogni quaglia deve avere a disposizione almeno 0,4 m² di sfogo. Per 100 animali o 22 kg PV ciò corrisponde a 40 m² (es. 5 m² per femmina con 10–12 pulcini = ca. 0,4 m² per animale).

5.1.5 **Rifugi e nidi**

Per offrire una possibilità di ritiro vanno predisposti dei rifugi; se sono provvisti di lettiera sono accettati come luoghi di deposizione.

5.1.6 **Allevamento di quaglie**

Per gli animali da allevamento i dati e le dimensioni vanno adeguate in modo corrispondente.

5.2 **Dispositivi per il foraggiamento e l'abbeveramento**

Per gli animali adulti (PV 220 g) la lunghezza del posto disponibile alla mangiatoia circolare deve essere di almeno 2 cm, per foraggiamento manuale alla mangiatoia allungata 5 cm e all'alimentazione automatica a catena 4 cm. Per le linee pesanti la lunghezza del posto va adeguata in corrispondenza al peso corporeo.

Alle quaglie in quanto gallinacei va offerta la possibilità di assumere acqua da una superficie di acqua aperta. Sono adatti abbeveratoi a coppetta o a tazza. Ogni scomparto del pollaio deve disporre di almeno 2 abbeveratoi a tazza o di un abbeveratoio a tazza per ogni 25 quaglie. All'abbeveratoio circolare va offerto 1 cm per animale.

Tabella 1: Tabella delle dimensioni per galline ovaiole e animali da allevamento

	pollastrelle 1°-42° giorno	pollastrelle 43°-126° giorno	galline ovaiole
attrezzatura			
posto disponibile nel foraggiamento meccanico alla mangiatoia	4 cm	8 cm	10 cm
posto disponibile alla mangiatoia da posatoi elevati		10 cm	12 cm
canale della mangiatoia circolare automatica	2 cm	3 cm	4 cm
abbeveratoi a galleggiante	tollerati in più		
abbeveratoi a coppetta	25 animali	25 animali	20 animali
canale di abbeveratoi circolari	1 cm	1,5 cm	2 cm
posatoi ¹			
posatoi per animale (min. 3,0 x 3,0 cm)	8 cm	14 cm	16 cm
distanza (orizzontale)	20 cm	25 cm	30 cm
distanza dalla parete (orizzontale, distanza tra gli assi)	10 cm	20 cm	20 cm
nido di deposizione individuale			5 animali
nido di deposizione collettivo			80 animali/m ²
densità d'occupazione/superfici praticabili ¹			
superfici a rastrelliera o griglia e superfici per razzolare	15 animali/m ²	8 animali/m ²	5 animali/m ²
numero animali nel pollaio con ACE integrata	15 animali/m ²	13 animali/m ²	8 animali/m ²
numero max. di animali per m ² superficie del pollaio	30 animali/m ²	24 animali/m ²	15 animali/m ²
percentuale superficie per razzolare nel pollaio	min. 50 %	min. 33 %	min. 33 %
numero animali nell'ACE	(35 animali/m ²)	16 animali/m ²	10 animali/m ²
pascolo		0,2-1 m ² /animale	5 m ² /animale
luce			
durata max. del giorno con luce artificiale	16 h	16 h	16 h
bagno di polvere			
profondità minima 15 cm		150 animali/m ²	100 animali/m ²
aperture verso l'ACE e lo sfogo			
larghezza minima ²		70 cm	70 cm
altezza minima		40 cm	40 cm
cm per 100 animali		50 cm	70 cm
corte		almeno 64 m ² per 1'000 animali	almeno 86 m ² per 1'000 animali

¹ Le griglie di accesso ai nidi nonché i posatoi sopra la superficie per razzolare non possono essere computati per adempiere i requisiti.

² Per piccoli allevamenti inferiori a 100 animali sono ammesse aperture più piccole.

Tabella 2: Tabella delle dimensioni per pollame da ingrasso

	preingrassamento polli	fine ingrassamento polli	tacchini	oche, anatre
grandezza della popolazione	al massimo 2000	al massimo 500	al massimo 250	al massimo 250
attrezzature				
posto disponibile nel foraggiamento manuale alla mangiatoia	4 cm/kg PV	2,5 cm/kg PV	1 cm/kg PV	2 cm/kg PV
posto disponibile nel foraggiamento meccanico alla mangiatoia	4 cm/kg PV	2,5 cm/kg PV	1 cm/kg PV	2 cm/kg PV
canale della mangiatoia circolare automatica	1,7 cm/kg PV	1 cm/kg PV	0,5 cm/kg PV	1 cm/kg PV
scodella per mangime	1,7 cm/kg PV	–	–	–
abbeveratoi a coppetta	25 animali	25 animali	–	–
canale di abbeveratoi circolari	1,4 cm/kg PV	0,8 cm/kg PV	0,5 cm/kg PV	0,5 cm/kg PV
canale di abbeveratoio	2,1 cm/kg PV	1,25 cm/kg PV	1 cm/kg PV	1 cm/kg PV
posatoi				
posatoi	6 cm/kg PV	5 cm/kg PV	2,5 cm/kg PV al min. 16 cm/animale	anatre mute 3 cm/kg PV
distanza minima dal suolo	25 cm	30 cm	60 cm	
distanza	20 cm	25 cm	50 cm ³	
distanza dalla parete (distanza tra gli assi)	10 cm	15 cm	40 cm	
densità d'occupazione				
superficie del pollaio	<ul style="list-style-type: none"> ■ 50 animali/m² (-21° giorno) ■ 40 animali/m² (-28° giorno) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 20 kg PV/m² ■ max. 25 kg PV/m² se ACE computata 	20 kg PV/m ²	20 kg PV/m ²
superficie per razzolare nel pollaio	L'intera superficie del pollaio va ricoperta con una sufficiente lettiera			
pascolo per kg PV		1 m ² /kg PV	1 m ² /kg PV; al min. 10 m ² /animale ⁴	4 m ² /kg PV oche; 1 m ² /kg PV anatre
luce				
durata max. del giorno con luce artificiale	16 h	16 h	16 h	16 h
bagno di polvere		500 kg PV/m ²	300 kg PV/m ²	*
aperture verso l'ACE e il pascolo				
larghezza minima		70 cm	70 cm	70 cm
altezza minima		40 cm	60 cm	60 cm
larghezza, cm per 100 kg PV		30cm	20 cm	30 cm
superficie ACE	dal 22° giorno 50 %	50 % della superficie del pollaio	50 % della superficie del pollaio	

* superficie acquee al posto del bagno di polvere: fino a 50 animali almeno 3 m², per ogni ulteriori 50 animali 1 m² supplementare.

³ L'angolo non deve superare 55°. Si raccomanda di fissare i posatoi in ordine sfalsato.

⁴ Per più di 10 kg PV per animale deve essere a disposizione 1 m² per ogni chilo PV supplementare.

Base dir.: art. 3.10.1 segg.

PRODUZIONE DI PESCI COMMESTIBILI

Prescrizione della CMP del 25.7.2000, adeguata il 13.8.2002, il 15.2.2005 e il 27.06.2011, entrata in vigore il 1.1.2012

1 Norme generali

1.1 Riproduzione e allevamento

Gli avannotti e le uova acquistati devono provenire da aziende biologiche. Essi devono essere stati prodotti in Svizzera o nei paesi confinanti. In caso di mancata disponibilità o di importanti perdite dell'effettivo, l'ente di certificazione può autorizzare l'acquisto di avannotti o di uova non biologici. In tal caso deve essere a disposizione una conferma del fornitore, attestante che essi corrispondono ai requisiti bio (vedi modello).

Per poter essere venduti con il marchio Gemma i pesci devono aver trascorso nell'azienda almeno gli ultimi $\frac{2}{3}$ della loro vita. A certificazione avvenuta, le aziende nel primo anno di conversione possono vendere i pesci con la Gemma di conversione a partire dal 1° maggio.

I locali caldi d'incubazione (occorre presentare un piano energetico che preveda le possibilità di risparmio sopportabili dal punto di vista economico e le possibilità d'impiego di energie rinnovabili; cicli d'acqua chiusi), la covatura artificiale controllata e il foraggiamento degli avannotti sono ammessi.

Gli anestetici ammessi per la spremitura delle uova sono elencati nell'elenco dei mezzi d'esercizio per la piscicoltura del FiBL e di Bio Suisse.

1.2 Stagno e impianto

Sono vietati gli impianti a ricircolo chiuso¹ per l'allevamento di pesci, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di organismi utilizzati come mangime.

L'impianto va accudito ogni giorno.

Lo stagno risp. l'impianto deve essere assicurato contro la fuga risp. l'immigrazione di pesci alloigeni, in particolare nel caso di specie non indigene (p. es. trota iridea).

Analogamente alle aziende agricole, le aziende che praticano la piscicoltura devono destinare il 7 % della superficie aziendale alla promozione della biodiversità (cfr. art. 2.4.2 delle direttive Bio Suisse). È considerata superficie aziendale la superficie dell'intero impianto di piscicoltura dedotti gli edifici, le strade e le superfici boschive. Va data la preferenza a superfici di compensazione acquatiche (p. es. zone umide, canneti, pantani). Fanno eccezione a questa condizione le aziende con recinti di rete in acque aperte.

Lo stagno risp. l'impianto deve essere provvisto di possibilità di ritiro e di rifugi e favorire il comportamento conforme alla specie dei pesci (formazione di branchi, comportamento territoriale). I bacini possono essere strutturati p. es. mediante schermi appesi nell'acqua (possono essere tolti facilmente per la pulizia). I requisiti per la strutturazione degli stagni e dei bacini possono essere inaspriti in base a nuovi riconoscimenti etologici.

Se per la gestione dello stagno viene prelevata acqua da un corso d'acqua, vanno rispettate le disposizioni di legge sui deflussi minimi. Il ruscello deve permettere il passaggio dei pesci, risp. in caso di nuove costruzioni occorre permettere il passaggio dei pesci.

1.3 Qualità dell'acqua

1.3.1 Afflusso

L'afflusso non deve avere, o solo in misura minima, contaminazione antropogena. In caso di dubbio, p. es. se l'afflusso proviene da zone agricole sfruttate in modo intensivo, la sicurezza dell'acqua va provata mediante analisi. In questi casi l'analisi dell'acqua deve comprendere i parametri giusta OPAC (RS 814.201 Allegato 2, Esigenze relative alla qualità delle acque) oltre a nitrite e cloruro. La CMP può disporre ulteriori requisiti per la qualità dell'acqua. Per piccole aziende e aziende gestite a tempo parziale con una produzione annua inferiore a 1'000 kg di pesce, l'ente di certificazione può stabilire una procedura di prelievo di campioni semplificata.

¹ Impianti indoor con elevato impiego di tecnologia ed energia.

1.3.2 Deflusso

L'impianto deve essere dotato di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzare alghe e/o animali (molluschi bivalvi) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui.

La qualità dell'acqua nel deflusso deve soddisfare i requisiti delle prescrizioni cantonali e federali¹ sulla protezione delle acque. Deve essere a disposizione un attestato cantonale per la protezione delle acque valido. Se necessario le sostanze in sospensione vanno raccolte in un bacino di sedimentazione.

1.3.3 Impianto e stagni

Temperatura, pH, tenore di ossigeno e di ammoniaca dell'acqua devono corrispondere alle esigenze specifiche della specie dei pesci (valori indicativi per trote: temperatura mass. 16 °C, pH tra 7 e 8, ossigeno almeno 6 mg O₂/l, ammoniaca mass. 0,6 mg/l). I valori vanno misurati ad intervalli regolari adeguati alle condizioni (almeno una volta al mese) e nelle ore sensibili del giorno. Ciò vale in linea di massima per ogni singolo stagno o singole vasche se in occasione del primo controllo non è stato stabilito altrimenti (p. es. nel caso di vasche direttamente collegate tra loro è sufficiente un'analisi nell'ultima vasca).

Per l'arricchimento di ossigeno dell'afflusso o degli stagni e delle vasche sono ammesse le seguenti misure: cascate, torri cribrose, mulini ad acqua, fontane, pompe di circolazione. Per il funzionamento di questi apparecchi meccanici vanno preferibilmente impiegate energie rinnovabili. Un'aerazione artificiale dell'impianto con ossigeno puro liquido o gassoso non è ammessa e può essere eseguita solo temporaneamente e in casi eccezionali in caso di condizioni meteorologiche estreme (obbligo di notifica all'ente di certificazione), per trasporti o per l'allevamento di avannotti in locali d'incubazione.

I resti di foraggio o le feci sedimentati vanno utilizzati o consegnati a un'altra azienda bio entro una distanza di 20 km (se la legge non prevede un'altra modalità di riciclaggio). Se entro tale distanza non vi è alcuna azienda biologica acquirente, l'ente di certificazione può concedere il permesso di cedere tali sostanze a un'azienda agricola non biologica o a un'azienda bio situata a una distanza maggiore.

1.4 Foraggio

Va impiegato foraggio certificato Gemma o Gemma «sostanze ausiliarie».

1.5 Igiene e salute

Il capoazienda deve prevedere misure per la sicurezza biologica e per la prevenzione di malattie e stipulare una convenzione scritta di consulenza sanitaria proporzionata all'impianto con servizi veterinari specializzati in piscicoltura i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno. Sono escluse le aziende che non impiegano medicinali veterinari e le piccole aziende e le aziende gestite a tempo parziale con una produzione annua inferiore a 1'000 kg di pesce.

Per la pulizia vanno preferiti procedimenti meccanico-fisici (pulizia ad alta pressione). Per la disinfezione degli stagni e dei bacini può essere impiegata calce viva (solo sul suolo asciutto dello stagno). L'impiego di cloruro di calcio è espressamente vietato. Le sostanze ammesse per la disinfezione di contenitori e attrezzi nonché per la cura dei pesci sono elencate nell'elenco dei mezzi d'esercizio per la piscicoltura del FiBL e di Bio Suisse. I trattamenti con sostanze che non vi figurano vanno eseguiti unicamente in accordo con un servizio veterinario specializzato in piscicoltura (cfr. anche art. 3.1.11 delle direttive).

Per ridurre la quantità dei medicinali impiegati, il trattamento nei limiti del possibile (vale a dire se le misure necessarie non sono eccessivamente invasive per i pesci e se un trattamento isolato è ragionevole e attuabile) deve avvenire in una vasca più piccola. Dopo l'impiego di medicinali chemioterapici, prima della commercializzazione biologica dei pesci vanno rispettati i seguenti periodi di attesa: per le sostanze attive impiegate occorre raddoppiare il periodo di attesa indicato in gradi-giorno. Se non è indicato nessun termine di attesa vale per tutte le sostanze impiegate un periodo di attesa generale di 1'000 gradi-giorno (cioè per una temperatura dell'acqua di 10 °C 100 giorni e a 15 °C 66 giorni). Se è indicato un periodo di attesa solo per i pesci omeotermi, per ottenere il periodo di attesa in gradi-giorno lo stesso va moltiplicato per 36 (°C). In caso di commercializzazione entro i periodi di attesa i pesci vanno contrassegnati chiaramente come convenzionali («non allevati in regime biologico»). Il numero di trattamenti ammessi per la commercializzazione Gemma è disciplinato nell'art. 3.1.11 delle direttive.

I pesci morti vanno prelevati immediatamente dallo stagno risp. dall'impianto.

¹ OPAc, Appendice 3.3, 2 Esigenze particolari, 27 Impianti per la piscicoltura

1.6 Allevamento

Le misure di selezione e manipolazione nonché la durata di permanenza dei pesci fuori dall'acqua vanno ridotte al minimo. L'impiego di selezionatrici è ammesso. I pesci e tutte le superfici e gli attrezzi a contatto con i pesci devono sempre essere umidi.

Durante i trasporti i pesci vivi vanno approvvigionati con sufficiente ossigeno. Prima del trasporto vanno tenuti a digiuno. Il trasporto deve durare al massimo 10 ore. Non va superata la densità di trasporto di 1 kg di pesce su 5 litri d'acqua risp. 1 kg di pesce su 8 litri d'acqua se il trasporto dura più di 2 ore.

I pesci devono avere la possibilità di recarsi nelle zone ombreggiate nell'acqua. Almeno il 10 % della superficie dell'acqua di ogni singolo stagno o bacino deve essere permanentemente all'ombra. Durante i mesi invernali (1.12. al 28.2.) o nel caso di grandi corsi o specchi d'acqua naturali con rive boscate o di stagni profondi oltre 2 metri non sono necessarie ulteriori misure ombreggianti.

La densità di allevamento va regolata in modo che la salute e il comportamento conforme alla specie dei pesci non siano compromessi. I limiti quantitativi di allevamento sono definiti nelle norme specifiche della specie (capitolo 2 della presente prescrizione).

La lunga durata dell'allevamento dei pesci è molto importante per la qualità della carne e previene l'allevamento troppo intensivo. Per questo motivo le norme specifiche della specie fissano anche una durata minima dell'allevamento. Questa si riferisce al peso di macellazione commerciale. In caso di commercializzazione di pesci con peso insufficiente o eccessivo, la durata dell'allevamento va adeguata di conseguenza.

L'illuminazione artificiale è ammessa solo a fini riproduttivi. La durata della luce diurna simulata non deve superare le 16 ore.

1.7 Uccisione

L'uccisione dei pesci deve avvenire nell'acqua o immediatamente dopo il prelievo dall'acqua. In particolare non è ammesso il soffocamento. Sono ammessi i seguenti metodi di uccisione: stordimento a percussione, stordimento elettrico. Dopo l'uccisione i pesci vanno immediatamente puliti o trasformati.

1.8 Registrazione e controllo

Occorre tenere un registro dei pesci nel quale vanno iscritte tutte le misure di igiene, trattamento, selezione e manipolazione, i valori rilevati della qualità dell'acqua nonché i dati inerenti alla densità risp. alle uscite. I dati sulla densità di allevamento vanno iscritti almeno una volta al mese. Il registro dei pesci deve essere aggiornato e va presentato in occasione del controllo. Dalle annotazioni deve in particolare risultare il rispetto della durata di permanenza massima in contenitori artificiali, della densità massima della popolazione per ogni stagno e della durata minima di allevamento stabilite nelle normative specifiche delle specie (capitolo 2 della presente prescrizione).

In occasione del primo controllo vanno rilevati e registrati i volumi degli stagni e dei bacini e i relativi limiti massimi della popolazione.

1.9 Trasformazione e commercializzazione

La trasformazione va eseguita secondo le prescrizioni del capitolo 5 delle direttive Bio Suisse e della prescrizione «Carne e prodotti a base di carne» della CMP per la trasformazione secondo le direttive Bio Suisse. Va inoltre osservata in particolare la prescrizione Bio Suisse «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta».

L'impiego di additivi coloranti del foraggio (per le cosiddette «trote salmonate») va dichiarato al momento della vendita dei pesci.

2 **Normativa specifiche (della specie)**

2.1 **Allevamento di pesci carnivori di lago e di mare (pesci da branco; p. es. pesce persico, salmerino di lago) in stagni, bacini e in recinti di rete**

Recinti di rete: nei recinti di rete possono essere tenute unicamente specie delle acque corrispondenti. Controlli regolari devono garantire che la macrofauna nella zona dei recinti di rete rimanga intatta. La rete non deve essere impregnata con sostanze chimiche di sintesi.

Densità massima di allevamento: 20 kg/m³

Durata minima di allevamento: pesce persico 6 mesi, salmonidi 18 mesi

2.2 **Allevamento di pesci carnivori di fiume (salmonidi; p. es. trota comune, trota iridea, salmerino di torrente) in stagni e bacini**

L'allevamento deve avvenire possibilmente in stagni naturali (vale a dire che la superficie del suolo perlomeno deve essere completamente naturale). L'allevamento in contenitori artificiali (bacini di materiale sintetico o calcestruzzo) è ammesso al massimo durante la metà della durata di vita dei pesci. Ad eccezione dei primi quattro mesi di vita dei pesci, i contenitori devono disporre di misure di habitat supplementari (possibilità di ritiro, zone di acqua corrente e di acqua stagnante; cfr. anche capitolo 1.2 della presente prescrizione).

Densità massima di allevamento: 20 kg/m³. Negli stagni/nei bacini con acqua corrente la densità massima può essere aumentata fino a un massimo di 30 kg/m³ a condizione che siano tenuti al massimo 100 kg di pesce per l/sec afflusso.

Durata minima di allevamento: salmonidi 18 mesi (peso di macellazione commerciale 220–350 grammi). In caso di densità di allevamento molto bassa (inferiore a 5 kg/m²) e di elevata produzione propria nello stagno è possibile accorciare la durata minima di allevamento.

2.3 **Allevamento di ciprinidi (coltura di carpe in stagno)**

L'allevamento deve avvenire in stagni naturali (incl. sponde). In contenitori artificiali è ammessa unicamente la permanenza degli avannotti e dei pesci destinati al consumo.

Va perseguito un allevamento con diverse varietà di pesci.

Per una eventuale concimazione va impiegato unicamente concime organico proveniente dall'agricoltura biologica. Eccezionalmente è ammesso anche l'impiego di farina di roccia o carbonato di calcio.

Densità massima di allevamento di carpe e tinche: 3000C1/7000T1 risp. 600C2/2500T2 risp. 1500T3 per ha.

Foraggiamento: Alla base dell'accrescimento dei pesci sta la produzione propria dello stagno. Almeno il 50 % dell'accrescimento deve essere raggiunto tramite l'offerta naturale di nutrimento. Per il foraggiamento complementare sono ammessi unicamente i seguenti mangimi:

Modello

Conferma per avannotti e uova non biologici

Con la firma della presente convenzione il fornitore conferma che gli avannotti/le uova non biologici forniti non sono stati sottoposti a nessuno dei trattamenti elencati sotto risp. non presentano nessuna delle caratteristiche indicate sotto. In caso di indicazioni inveritiere, risp. di una violazione della presente convenzione, il fornitore può essere obbligato al risarcimento dei danni. Il fornitore risponde in particolare dei danni se la fornitura di avannotti/uova non conformi ha per conseguenza sanzioni contro l'acquirente.

Caratteristiche, trattamenti e mangimi non ammessi:

- pesci/uova modificati geneticamente, ottenuti tramite poliploidizzazione, irradiazione (monosexing) o ginegesi
- trattamento profilattico con prodotti chemioterapici, antibiotici o ormoni
- foraggiamento con antibiotici, stimolatori della crescita, ormoni, foraggi modificati geneticamente, componenti del foraggio o additivi

Provenienza:

- le uova e gli avannotti devono provenire dalla Svizzera o dai Paesi confinanti.

Avannotti/uova (specie)	Quantità fornita	Data della fornitura	Visto

Acquirente di avannotti/uova:

Nome, cognome:

No. Azienda:

Indirizzo, località:

Fornitore di avannotti/uova:

Nome, cognome:

Indirizzo, località:

Luogo, data e firma del fornitore:

Il presente formulario va conservato nell'azienda

OrdB art. 10c e 11b, OPD art. 8 e 9, Dir. BS: art. 2.1.1, 2.1.11 e cap. 2.3

PROTEZIONE DEL SUOLO E ROTAZIONE DELLE COLTURE

Prescrizione della CMP del 26.7.2005, entrata in vigore il 1.1.2006

1 Obiettivi

La rotazione delle colture va effettuata in modo variato ed equilibrato affinché, a lungo termine, sia mantenuta la fertilità del suolo e siano garantiti prodotti del raccolto sani. Essa deve ridurre a un minimo la penetrazione delle sostanze nutritive nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali. Una parte di approvvigionamento proprio d'azoto minima va garantita con la coltivazione di leguminose nella rotazione delle colture. Inoltre una rotazione delle colture variata ed equilibrata deve fornire un contributo alla protezione preventiva delle piante e alla promozione della biodiversità.

2 Campo di applicazione

Nelle aziende con una superficie coltiva aperta da 1 ha vanno adempiti i requisiti contenuti nei paragrafi 3.1. e 3.2.

Le aziende con una superficie coltiva aperta inferiore a 1 ha nonché le aziende nelle zone di montagna 2–4 con una superficie coltiva aperta inferiore a 3 ha devono adempiere nella sostanza gli obiettivi giusta il paragrafo 1. È tuttavia possibile derogare dai singoli requisiti menzionati nei paragrafi 3.1 e 3.2. Nella valutazione viene considerata la situazione dell'intera azienda.

3 Parte prativa nella rotazione delle colture

3.1 Aziende con il 20 % di superficie prativa

Almeno il 20 per cento della superficie di avvicendamento deve essere inerbito tutto l'anno con prato artificiale, maggese di avvicendamento o maggese fiorito (almeno 12 mesi tra semina e aratura). Tutte le singole superfici nella rotazione devono essere inerbite come sopra descritto almeno una volta ogni 10 anni civili per almeno 12 mesi.

3.2 Aziende con meno del 20 % di superficie prativa

Quale alternativa all'inerbimento tutto l'anno del 20 % della superficie di avvicendamento vale la seguente disposizione:

Almeno il 10 per cento della superficie di avvicendamento deve essere inerbita tutto l'anno (giusta 3.1).

Per il rimanente 10 per cento della superficie di avvicendamento inerbita tutto l'anno possono essere computate le seguenti varianti:

- Se la parte prativa di colture inerbite annuali (p. es. semina di mais a bande fresate) rappresenta almeno il 60 % della superficie del campo, questa superficie può essere computata come superficie inerbita tutto l'anno se rimane sul campo almeno 12 mesi e se è stata seminata almeno tre mesi prima della semina della coltura principale.
- Le leguminose da granella possono essere computate come superficie inerbita tutto l'anno se dopo la coltura viene coltivato un sovescio seminato prima del 1° settembre e incorporato al più presto il 15 febbraio dell'anno successivo.
- Le colture intercalari, il sovescio o le sottosemine¹ con una durata della coltura di almeno 5 mesi possono essere computati secondo la superficie e la durata.

Esempio per una superficie di avvicendamento di 10 ha: con 1 ha di trifoglio (= 10 % superficie di avvicendamento inerbita tutto l'anno) e inoltre 2,4 ha di sovescio durante 5 mesi o 2 ha sovescio durante 6 mesi o 1,5 ha di sovescio durante 8 mesi i requisiti sono adempiti.

Gli intervalli di tempo computabili per il calcolo della durata dell'inerbimento sono di almeno ½ mese (la durata della coltura computabile è di 5 mesi, 5,5 mesi, 6 mesi ecc.).

¹ La durata della coltura computabile di sottosemine inizia al momento del raccolto della coltura principale.

4 **Copertura del suolo della superficie coltiva aperta**

Almeno il 50 % della superficie coltiva aperta (dopo deduzione della superficie di maggese fiorito o di maggese di avvicendamento) deve presentare una copertura vegetale all'infuori del periodo vegetativo tra il 15 novembre e il 15 febbraio. Sono computabili: colture svernanti, prati artificiali allestiti durante l'anno in corso, colture intercalari, sovescio e colture raccolte con radici intatte. Le superfici di avvicendamento inerbite tutto l'anno non possono essere computate.

5 **Riposo colturale**

5.1 **Campicoltura**

In campicoltura, tra due colture principali della stessa specie sulla stessa particella, occorre osservare un periodo di riposo colturale di almeno un anno.

Nelle aziende la cui superficie di avvicendamento inerbite tutto l'anno rappresenta almeno il 30 %, la stessa coltura sull'arco di 5 anni può essere coltivata al massimo una volta sulla medesima superficie per due anni di seguito. Questa disposizione va adempiuta in ogni momento, vale a dire nell'anno in corso e nei 4 anni precedenti (valido dal 2006).

5.2 **Orticoltura**

In orticoltura il periodo di riposo colturale tra due colture principali della stessa famiglia deve essere di almeno 24 mesi. Sono considerate colture principali le colture che occupano il campo per più di 14 settimane o diverse colture brevi della medesima famiglia nello stesso anno. Le colture brevi svernanti che in genere occupano il campo per meno di 14 settimane (p. es. spinaci, cicorino, formentino, specie di insalata) non sono considerate colture principali.

6 **Colture non interessate**

6.1 **Colture pluriennali**

Le colture orticole pluriennali e la coltivazione di erbe e di piante ornamentali pluriennali non fanno parte della superficie coltiva, pertanto non sono prescritti requisiti relativi alla rotazione delle colture.

6.2 **Colture protette**

Per le colture protette non sono prescritti requisiti relativi alla rotazione delle colture.

Base dir.: cap. 2.9 segg.

RACCOLTA DI PIANTE SELVATICHE

Prescrizione della CMT, della CMP e della CMI del 10.8.2002, entrata in vigore il 1.1.2004

Valida per licenziatari e produttori

1 Definizioni

Sono considerate piante selvatiche le piante e i funghi commestibili nonché parti di essi, presenti nella natura, nei boschi e sulle superfici agricole non coltivate. La raccolta di piante selvatiche è considerata un complemento alla produzione agricola.

Le piante selvatiche raccolte per le quali sono state adottate misure colturali sono considerate prodotti agricoli e non piante selvatiche ai sensi della presente prescrizione. Per il riconoscimento di prodotti agricoli fa stato la procedura giusta i capitoli 2, 3, 4 e 7 delle direttive Bio Suisse.

2 Periodo di conversione

Per la raccolta di piante selvatiche non vi è periodo di conversione. I prodotti possono essere contrassegnati con la Gemma integrale a certificazione avvenuta.

3 Dichiarazione

Per prodotti provenienti esclusivamente dalla raccolta selvatica, la stessa va dichiarata nella denominazione specifica e per prodotti composti nell'elenco degli ingredienti (p. es. «raccolta selvatica certificata»).

4 Annuncio per il riconoscimento Gemma

La domanda del riconoscimento Gemma di piante selvatiche può essere inoltrata in ogni momento.

In occasione del controllo deve essere a disposizione una descrizione completa della zona di raccolta (vedi punto 5 della presente prescrizione), dell'attività di raccolta (punto 6), dell'immagazzinamento e della trasformazione (punto 7) nonché la prova della sostenibilità ecologica (stabilità dell'habitat e biodiversità, punto 8) e del procedimento di controllo (punto 9).

Se il produttore non è in possesso del marchio Gemma, il rilascio del marchio Gemma avviene mediante la stipulazione di un contratto di licenza con la Bio Suisse. Prima della stipulazione del contratto la Bio Suisse verifica la conformità della domanda con le direttive e le prescrizioni. Il partner contrattuale non può essere nel contempo capoazienda di un'azienda gestita in regime non biologico.

Ai singoli raccoglitori è vietata la raccolta parallela, rispettivamente l'immagazzinamento della stessa specie vegetale di qualità biologica e non biologica.

L'attività di raccolta di produttori Gemma è controllata in occasione del controllo aziendale ordinario.

5 Area di raccolta

Per quanto riguarda l'area di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:

- condizioni topografiche e pedoclimatiche nell'area di raccolta
- condizioni di proprietà e di usufrutto nell'area di raccolta
- fonti di emissione nell'area di raccolta e nelle vicinanze: quali esistono e in quale misura
- dimensioni, posizione geografica e delimitazione dell'area di raccolta
- prova che negli ultimi 3 anni non sono state impiegate sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura biologica. In genere è sufficiente una spiegazione plausibile assieme all'ispezione dell'area da parte del controllore. Nel dubbio deve essere a disposizione una conferma del proprietario delle superfici o può essere richiesta un'analisi dei residui.

Questi dati devono essere documentati nei piani delle particelle, nelle cartine geografiche o nei piani catastali in scala massima di 1:50'000. Sui piani devono figurare i confini dell'area di raccolta, eventuali fonti di emissione nonché i centri di raccolta e di immagazzinamento.

6 Attività di raccolta

Sull'attività di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:

- procedimento di raccolta dalla pianificazione alla raccolta, all'immagazzinamento, alla trasformazione e alla vendita
- rapporto della raccolta (raccoltore, quantità, data)
- qualificazione e formazione dei raccoglitori (conoscenza delle norme vigenti, dei confini dell'area, della tecnica di raccolta, dell'intensità di sfruttamento, del periodo di raccolta, ecc.)
- identità dei responsabili principali della raccolta
- nome comune e botanico delle piante selvatiche raccolte

Devono essere inoltre a disposizione i seguenti documenti inerenti all'attività di raccolta:

- permesso di raccolta (se previsto dalla legge)
- elenco dei raccoglitori

I raccoglitori devono disporre di conoscenze sulla raccolta sostenibile, il responsabile della raccolta deve informare in merito.

7 Trasformazione e immagazzinamento

Per la trasformazione e l'immagazzinamento delle piante selvatiche valgono le «Prescrizioni inerenti alle direttive – Parte licenziatari e trasformatori in azienda», in particolare i requisiti specifici dei prodotti «Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli».

Se le piante selvatiche sono trasformate da terzi, il trasformatore per conto terzi deve essere controllato e certificato secondo le direttive Bio Suisse.

8 Stabilità dell'habitat e biodiversità

L'attività di raccolta dev'essere ecologicamente sostenibile. Essa è considerata tale se la stabilità dell'habitat e la biodiversità non sono pregiudicate.

La valutazione della sostenibilità va effettuata di caso in caso.

Per la valutazione della sicurezza ecologica devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:

- Descrizione della zona
- Parti delle piante selvatiche raccolte (pianta intera, foglie, fiori, ecc.)
- Intensità di sfruttamento nell'area di raccolta
- Altre attività di raccolta nella stessa area

Il controllore conferma la sostenibilità ecologica. Se necessario occorre consultare un esperto indipendente.

9 Procedura di controllo

L'area di raccolta nonché l'eventuale immagazzinamento e la trasformazione sono soggetti per analogia alla procedura di controllo giusta il capitolo 7 delle direttive Bio Suisse.

Al rapporto di controllo vanno allegati i documenti elencati al punto 5–8.

Base dir.: cap. 2.2

SEMENE, MATERIALE VEGETATIVO DI MOLTIPLICAZIONE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE (MATERIALE DI BASE)

Prescrizione della CMP, approvata il 5.5.2009, entrata in vigore il 1.1.2010

1 Definizioni

1.1 Semente

Materiale di moltiplicazione di piante, in particolare semi e frutti, ottenuto mediante riproduzione sessuale (per via generativa).

1.2 Materiale vegetativo di moltiplicazione

Materiale ottenuto da riproduzione asessuale (p. es. bulbi, gemme, marze, talee, piantoni, polloni radicali, micelio (su substrato di cereali), procedimenti ammessi della coltura tissulare). La nuova pianta così ottenuta è esteriormente e geneticamente identica alla pianta madre.

1.3 Materiale di moltiplicazione (= piantine)

Pianta coltivata generata da semi, solitamente annua, in una fase di sviluppo precoce.

1.4 Denominazioni collettive

Materiale di moltiplicazione: nella presente prescrizione la semente giusta punto 1.1 e il materiale vegetativo di moltiplicazione giusta il punto 1.2 sono indicati con il termine generico «materiale di moltiplicazione».

Materiale di base: nella presente prescrizione la semente giusta il punto 1.1, il materiale vegetativo di moltiplicazione giusta il punto 1.2 e il materiale di moltiplicazione giusta il punto 1.3 sono indicati con il termine generico «materiale di base».

2 Disposizioni generali

2.1 Priorità per l'acquisto

Per l'acquisto di materiale di moltiplicazione valgono le seguenti priorità:

1. materiale Gemma indigeno
2. materiale importato Gemma
3. bio CH (Ordinanza Bio)
4. bio UE (regolamento (eco) no. 834/2007)
5. materiale non biologico (PI) indigeno
6. materiale non biologico estero

2.2 Obbligo di registrazione

L'acquisto e l'apporto di tutto il materiale di base va documentato. I documenti richiesti vanno conservati fino al controllo aziendale successivo. Devono essere a disposizione i seguenti documenti:

- il bollettino di consegna o la fattura del fornitore;
- la menzione, secondo quali direttive è stato certificato il materiale di base biologico;
- in caso di impiego di materiale di moltiplicazione non biologico dei livelli 1 e 2 e per l'impiego di semente trattata con prodotti non elencati nell'elenco dei mezzi d'esercizio deve inoltre essere a disposizione il permesso eccezionale.

2.3 Organismi geneticamente modificati

Per la produzione Gemma è vietato l'impiego di semente geneticamente modificata e di piante transgeniche.

3 Permesso eccezionale per materiale di base non biologico

3.1 Condizioni per l'impiego di semente non biologica

3.1.1 Valutazione e prova della non disponibilità

Per la valutazione dell'obbligo d'impiego di materiale di moltiplicazione biologico fa stato un modello a tre livelli. Gli elenchi delle varietà di Bio Suisse e la banca dati www.organicXseeds.ch forniscono informazioni in merito alla valutazione.

I produttori sono tenuti a accertare la disponibilità attuale di materiale di moltiplicazione prodotto in regime biologico consultando la banca dati www.organicXseeds.ch o a informarsi telefonicamente presso l'ufficio semente biologica del FiBL.

Se per un intero gruppo di varietà non è registrata nessuna offerta su www.organicXseeds.ch, non è necessario inoltrare una domanda di deroga. Per la prova della non disponibilità in tal caso è sufficiente un tabulato della banca dati www.organicXseeds.ch.

3.1.2 Permesso eccezionale per semente dei livelli 1 e 2

Il materiale di moltiplicazione dei livelli 1 e 2 deve essere biologico o da conversione all'agricoltura biologica. Se nessuna delle varietà offerte su www.organicXseeds.ch è adatta, può essere inoltrata una domanda di deroga all'ufficio semente bio del FiBL.

Il permesso eccezionale concesso deve essere a disposizione presso il produttore prima della fornitura della semente.

3.1.3 Nessun permesso eccezionale per varietà del livello 3

Per i gruppi di varietà del livello 3 l'impiego di semente non trattata convenzionalmente è libero. Se tuttavia al momento dell'ordinazione la varietà desiderata risulta registrata nella banca dati www.organicXseeds.ch, va impiegata semente biologica anche per il livello 3.

3.1.4 Semente trattata con prodotti chimici di sintesi

La semente trattata con prodotti chimici di sintesi può essere impiegata unicamente previo il rilascio di un permesso eccezionale. Possono essere inoltrate domande di deroga nei seguenti casi:

- a) per le specie per le quali l'Ufficio federale dell'agricoltura prescrive per legge un trattamento con prodotti chimici di sintesi;
- b) per esperimenti varietali: il raccolto ottenuto dagli esperimenti va commercializzato come non biologico.

3.2 Condizioni per l'impiego di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico e di piantine non conformi ai requisiti Gemma

3.2.1 Ordinazione tempestiva per iscritto

Il bioprodotto deve stipulare per tempo un contratto di produzione con il moltiplicatore affinché sia possibile una produzione corrispondente alle tradizioni regionali della coltura pluriennale desiderata o effettuare l'ordinazione per iscritto. Nel contratto vanno disciplinati i requisiti di qualità, i prezzi e i termini di fornitura. L'accordo scritto rappresenta la base per l'ottenimento di un permesso eccezionale per materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico.

3.2.2 Materiale di moltiplicazione (piantine) non riconosciuto da Bio Suisse

Le piantine ottenute da semi di colture annuali devono provenire da produzione Gemma. Per l'impiego di materiale di moltiplicazione non riconosciuto da Bio Suisse (p. es. prodotto secondo il Regolamento Bio UE) va richiesto un permesso eccezionale.

3.2.3 **Materiale di moltiplicazione non biologico di piante ornamentali**

Se è dimostrato che non sono disponibili in qualità biologica, per le piante ornamentali possono essere impiegati materiale di moltiplicazione non biologico, prodotti semilavorati non biologici e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico per la forzatura dei bulbi. Le partite non biologiche devono essere chiaramente distinguibili dalle partite biologiche e vanno commercializzate come non biologiche.

Se è dimostrato che non sono disponibili in qualità biologica possono essere acquistate piantine prodotte a partire da spore (felci) nonché materiale vegetativo di moltiplicazione con un volume di terra minimo (p. es. talee di crisantemi) quale materiale di base non biologico. Questi prodotti possono essere commercializzati con la Gemma.

3.3 **Condizioni per la commercializzazione in caso di impiego di materiale di base non biologico o da conversione**

I prodotti ottenuti da materiale vegetativo di moltiplicazione pluriennale non biologico, durante i primi due periodi di crescita vanno commercializzati con la Gemma di conversione. Se il materiale vegetativo di moltiplicazione è stato coltivato in un'azienda bio durante un periodo di crescita e giunge in commercio come prodotto in conversione, per i prodotti del raccolto vale un periodo di conversione complementare di un anno.

Le richieste per poter vendere i prodotti del raccolto con la Gemma integrale già prima della scadenza del periodo di conversione vanno rivolte direttamente all'ufficio semente bio. L'ufficio semente bio decide previa consultazione della CMP.

La semente, le patate da semina nonché gli spicchi d'aglio e lo scalogno ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica possono essere impiegati senza permesso eccezionale per la produzione di prodotti Gemma. I prodotti del raccolto possono essere commercializzati con la Gemma integrale.

3.4 **Organo che accorda l'autorizzazione e indirizzi**

Internet:

Informazioni su permessi eccezionali possono essere scaricati dal sito internet www.bioaktuell.ch/de/pflanzenbau/biosaatgut.html o www.bioaktuell.ch/fr/sol-sain-plantes-saines/introduction-semences-bio.html.

La conferma della disponibilità per la Svizzera e il formulario online per domande di deroga possono essere scaricati dal sito internet www.organicXseeds.ch. Le aziende bio certificate che inoltrano la prima domanda possono registrarsi con il numero di certificazione come nome di utente e con il numero postale di avviamento come password.

Contatto:

Indirizzo per domande e richieste di deroga:

FiBL		
Ufficio semente biologica	tel.	062 865 72 08
Ackerstrasse	fax	062 865 72 73
5070 Frick	e-mail:	biosaatgut@fibl.org

3.5 **Domande di deroga e domande collettive**

Le domande di deroga vanno inoltrate preferibilmente mediante il formulario sul sito internet www.organicXseeds.ch o tramite e-mail, in forma scritta o telefonica all'ufficio semente biologica del FiBL.

La domanda deve essere corredata dai seguenti dati: specie, nome della varietà, quantità di semente/piantine, motivo della richiesta di deroga, numero dell'azienda.

Nel caso di coltivazione contrattuale o di semina da parte di imprenditori per conto terzi, gli esecutori o i partner contrattuali (acquirenti, trasformatori, imprenditori per conto terzi) possono inoltrare una richiesta di deroga collettiva per tutti i contadini interessati. I produttori di piantine possono chiedere un permesso eccezionale per un'intera partita di produzione.

3.6 Tasse e contributi d'incentivazione

Le richieste di deroga sono soggette a tassa. La CMP fissa annualmente le tasse nel catalogo dei criteri per il rilascio di permessi eccezionali. Giusta l'articolo 7.2.6 delle direttive Bio Suisse, la CMP può inoltre riscuotere contributi d'incentivazione a destinazione vincolata per il materiale di moltiplicazione biologico.

3.7 Controllo dei residui

Le richieste di deroga sono soggette a tassa. La CMP fissa annualmente le tasse nel catalogo dei criteri per il rilascio di permessi eccezionali (www.bio-suisse.ch/media/de/pdf2009/RL-Ws/ab_kriterienkatalog_2009_d.pdf). Giusta l'articolo 7.2.6 delle direttive Bio Suisse, la CMP può inoltre riscuotere contributi d'incentivazione a destinazione vincolata per il materiale di moltiplicazione biologico.

3.8 Deroghe generali all'obbligo di richiesta di autorizzazione eccezionale

Il seguente materiale di moltiplicazione non necessita di un permesso eccezionale:

- a) micelio (micelio su substrato di cereali) convenzionale per la produzione di funghi commestibili.
- b) fino a cinque alberi da frutta ad alto fusto non biologici per azienda e anno.
- c) vitigni nobili non biologici.
- d) cipolle da semina biologiche ma non riconosciute Gemma.

4 Produzione e vendita di materiale di moltiplicazione biologico

4.1 Riconoscimento bio e termini

Per la produzione di semente bio la pianta portaseme va coltivata in un'azienda biologica certificata.

Per la produzione di materiale vegetativo di moltiplicazione biologico di colture perenni, le piante vanno coltivate in un'azienda biologica certificata per la durata di almeno due cicli di crescita.

Per la produzione di materiale vegetativo di moltiplicazione biologico con moltiplicazione intermedia le piante madri vanno coltivate in un'azienda biologica certificata durante almeno una generazione. Le piante della seconda generazione possono essere vendute come prodotti biologici.

In presenza di un'analisi dei residui delle piante madri non biologiche o se è documentato che le piante madri acquistate non sono state trattate con prodotti fitosanitari chimici di sintesi possono essere venduti come prodotti Gemma già le piante risp. i prodotti del raccolto della prima generazione.

La coltivazione di piante portaseme e di piante madri in contenitori per la produzione di materiale di moltiplicazione è ammessa.

4.2 Produzione di materiale di base da conversione

La semente prodotta nel quadro della conversione all'agricoltura biologica può essere venduta come „semente da conversione“. I produttori possono impiegarla come semente bio.

Il materiale di moltiplicazione di colture pluriennali può essere venduto come merce in conversione se viene commercializzato prima della scadenza del periodo di conversione di due anni o senza moltiplicazione intermedia biologica. Per i produttori vale un periodo di conversione complementare fino al termine della fase di conversione di due anni.

4.3 Allevamento di piantine

4.3.1 Composizione del substrato

I substrati su pura base di torba non sono ammessi per l'allevamento di piantine. La parte di succedanei della torba (composto, humus di corteccia, aghi di conifere, fibre di legno, ecc.) deve corrispondere almeno al 30 per cento volume. La composizione dei substrati per colture in vaso di erbe aromatiche è disciplinata nella prescrizione "Coltivazione di piante ornamentali e di erbe in vaso". Per la preparazione dei succedanei della torba possono essere impiegati unicamente i prodotti che figurano nell'elenco dei mezzi d'esercizio del FiBL.

4.3.2 Concimazione

I substrati per piantine bio possono essere concimati con i prodotti che figurano nell'elenco dei mezzi d'esercizio del FiBL. L'aggiunta ai substrati di concimi oligodinamici chimici di sintesi non è ammessa.

4.3.3 Riscaldamento e illuminazione delle serre di allevamento

Le serre di allevamento possono essere riscaldate e illuminate senza limitazioni a seconda delle esigenze delle piantine. Deve essere garantito un buon isolamento termico della serra di allevamento.

4.4 Trattamento delle sementi

4.4.1 Concia delle sementi

La semente può essere conciata unicamente con i prodotti elencati nel capitolo «Prodotti per il trattamento delle sementi» dell'elenco dei mezzi d'esercizio del FiBL.

4.4.2 Trattamento fisico delle sementi

I procedimenti fisici delle sementi (p. es. meccanici o termici) sono ammessi. L'irraggiamento mediante elettroni accelerati è vietato.

4.4.3 Confezionamento della semente

I procedimenti di confezionamento della semente come la pregerminazione, la colorazione, il rivestimento e la confettatura sono ammessi. Occorre documentare mediante una nota sulla bolletta di consegna o con un foglietto di accompagnamento che il rivestimento della semente confezionata è esente da prodotti fitosanitari e da concimi. Fanno eccezione i concimi e i prodotti fitosanitari che figurano nell'elenco dei mezzi d'esercizio.

4.5 Registrazione nella banca dati

Il materiale di moltiplicazione disponibile e commerciato in Svizzera in qualità bio va registrato nella banca dati accessibile al pubblico www.organicXseeds.ch. Il materiale di moltiplicazione non registrato è considerato non disponibile in considerazione della presente norma.

4.6 Divieto di trasporti per via aerea

La semente, il materiale vegetativo di moltiplicazione e il materiale di moltiplicazione non possono essere trasportati per via aerea (dir. art. 5.10.1).

4.7 Raccolta selvatica

La semente di prebase per la moltiplicazione di semente nonché il materiale vegetativo di moltiplicazione possono provenire dalla raccolta selvatica non certificata.

Base dir.: art. 7.2.6

TASSE D'INCENTIVAZIONE SUI PULCINI

Prescrizione della CMP del 23.6.2009, entrata in vigore il 1.1.2010

1 Principi

Principi: dir. art. 7.2.6. Tasse d'incentivazione; dir. art. 3.1.10 Provenienza degli animali; prescrizione Pollicoltura.

La differenza di prezzo tra giovani animali con la Gemma e senza la Gemma comporta un vantaggio finanziario per il contadino che non può acquistare giovani animali Gemma. Con la riscossione di tasse d'incentivazione si vuole eliminare questa iniquità.

2 Estensione di validità

Prima dell'acquisto di pulcini non biologici di galline ibride da uova o da ingrasso occorre richiedere alla CMP un permesso speciale. Se il prezzo per pulcino è inferiore al prezzo per pulcini Gemma, su questi pulcini viene riscossa una tassa d'incentivazione. Tutti gli altri pulcini sono esonerati dall'obbligo della tassa.

3 Ammontare delle tasse d'incentivazione

L'ammontare della tassa d'incentivazione è fissato in modo che il prezzo d'acquisto per pulcini Gemma e non Gemma sia uguale.

4 Impiego dei mezzi

4.1 Ricavo dalla tassa d'incentivazione sul acquisto di pulcini

Le entrate risultanti dalla tassa d'incentivazione (dedotte le spese) tornano a profitto del ramo interessato, sia attraverso misure di apertura del mercato e di marketing sia attraverso incarichi di ricerca relativa al settore.

5 Gestione amministrativa aziendale

- a. L'azienda Gemma richiede alla CMP un'autorizzazione speciale per l'acquisto di pulcini non biologici indicando: numero di pulcini, razza, risp. linea e motivazione.
- b. La CMP, in caso di domande giustificate, rilascia il permesso speciale e riscuote la tassa d'incentivazione.
- c. In occasione del controllo vanno presentati il permesso speciale della CMP e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa d'incentivazione.

Base dir.: art. 7.2.6

TASSE D'INCENTIVAZIONE SUL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

Prescrizione della CMP del 23.6.2009, modificata il 22.3.2011, entrata in vigore il 1.1.2012

1 **Principi**

Principi dir. art. 7.2.6 Contributi d'incentivazione; dir. cap. 2.2 Semente, materiale di moltiplicazione e materiale vegetativo di moltiplicazione; prescrizione «Semente, materiale vegetativo di moltiplicazione e materiale di moltiplicazione (materiale di base)».

La differenza di prezzo tra materiale di moltiplicazione Gemma e non Gemma rispettivamente biologico e non biologico comporta un vantaggio finanziario per il contadino che non può acquistare materiale di moltiplicazione Gemma. Con la riscossione di tasse d'incentivazione si vuole eliminare questa ingiustizia.

2 **Estensione di validità**

La presente norma vale per l'acquisto di materiale di moltiplicazione non Gemma. La CMP stabilisce di volta in volta le colture.

3 **Ammontare della tassa d'incentivazione**

L'ammontare della tassa è fissato in modo che il prezzo d'acquisto del materiale di moltiplicazione biologico e non biologico sia uguale.

4 **Impiego dei mezzi**

Le entrate risultanti dalla tassa d'incentivazione saranno impiegate per ridurre il prezzo della semente bio o per incrementare il materiale di moltiplicazione biologico.

5 **Gestione amministrativa aziendale**

1. L'azienda Gemma inoltra all'ufficio semente bio una domanda di deroga per l'acquisto di materiale di moltiplicazione non biologico indicando: coltura, varietà, quantità e motivazione.
2. L'ufficio semente bio, in caso di domande giustificate, decide d'intesa con la CMP la quale riscuote la tassa d'incentivazione.
3. In occasione del controllo vanno presentati il permesso speciale rilasciato dall'ufficio semente bio/CMP e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa d'incentivazione.

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen
Association suisse des organisations d'agriculture biologique
Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica
Associazion svizra da las organisaziuns d'agricoltura biologica

BIO SUISSE
Margarethenstrasse 87 . CH-4053 Basel
Tel. 061 385 96 10 . Fax 061 385 96 11
www.bio-suisse.ch . bio@bio-suisse.ch